ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	11	21	40
Per tutto il Regno	13	25	48
Solo Giornale, senza Rendiconti:			
ROMA	9	17	32
Per tutto il Regno	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.
Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.
Un numero arretrato costa il doppio.
Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:

In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;

In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 798 (Serie 2a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione di buon vicinato tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, firmata a Roma il 27 marzo 1872, e le cui ratifiche furono scambiate il 24 aprile dello stesso anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 28 aprile 1872.

VITTORIO EMANUELE.

VISCONTI-VENOSTA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Una Convenzione di buon vicinato e di amicizia essendo stata conchiusa tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritta a Roma addì ventisette marzo del corrente anno mille ottocento settantadue,

Convenzione del tenore seguente:

Sua Maestà il Re d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino, avendo riconosciuto la reciproca convenienza di introdurre alcune modificazioni nella Convenzione tra loro stipulata *il 22* marzo 1862, e ora prossima a scadere, al fine di viemmeglio consolidare le relazioni di buon vicinato e di amicizia, e di rimuovere ogni cagione di reclamo fra i due Governi;

Hanno a tale effetto nominato appositi Plenipotenziari, cioè:

Sua Maestà il Re d'Italia,

Sua Eccellenza il Nobile Emilio Visconti-Venosta, Gran Croce, decorato del Gran Cordone de'Suoi Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, ecc., ecc., Suo Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Deputato al Parlamento Nazionale, ecc., ecc., e la

Repubblica di San Marino,

Sua Eccellenza il Cavaliere Paolo Onorato Vigliani, Patrizio di San Marino, Gran Croce, decorato del Gran Cordone degli Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, ecc. ecc., Ministro di Stato, Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione di Firenze, Vicepresidente del Senato del Regno d'Italia, ecc., ecc.;

I quali, dopo essersi comunicati i rispettivi pieni poteri, che furono riconosciuti in debita forma, hanno concordato sulle seguenti stipulazioni:

Art. 1. Le sentenze delle Autorità giudiziarie del Regno d'Italia in materia civile e commerciale, passate in giudicato, avranno esecuzione nella Repubblica di San Marino, e quelle delle Autorità giudiziarie della Repubblica avranno esecuzione nel Regno, secondo le norme di procedura stabilite dalla rispettiva legislazione.

Art. 2. Gli atti pubblici fatti nel Regno d'Italia avranno effetto nella Repubblica, e quelli fatti nella Repubblica avranno effetto nel Regno, in conformità dell'articolo 1.

Art. 3. Le citazioni e le intimazioni di sentenze e di atti giudiziari, fatte nei due Stati nell'interesse dei cittadini dei due paesi, saranno eseguite nel modo prescritto dalle leggi di procedura del luogo, a semplice richiesta della parte interessata.

Art. 4. Gli atti di morte dei cittadini di uno dei due Stati, morti nel territorio dell'altro, saranno spediti senza spesa, debitamente autenticati, alle Autorità competenti dello Stato d'origine.

Saranno pure spediti senza spesa gli atti di nascita e di matrimonio richiesti dall'Autorità competente.

I privati però, che facciano richiesta di atti di stato civile, dovranno sopportarne la spesa.

Art. 5. I cittadini italiani nella Repubblica e i cittadini sanmarinesi nel Regno godranno reciprocamente del benefizio dell'assistenza giudiziaria come i nazionali, purchè si uniformino alla legge vigente nel luogo ove l'assistenza è domandata.

In tutti i casi il certificato d'indigenza dev'essere rilasciato, a chi domanda l'assistenza, dall'Autorità della sua residenza abituale, debitamente legalizzato dall'Autorità competente. Potranno anche essere chieste informazioni alle Autorità dello Stato a cui appartiene chi ha fatto la domanda.

I cittadini italiani nella Repubblica, e i cittadini sanmarinesi nel Regno, ammessi al benefizio dell'assistenza giudiziaria, sono dispensati di pieno diritto da ogni cauzione o deposito che, sotto qualunque denominazione, possa essere richiesto dagli stranieri che piatiscono contro i nazionali, secondo la legislazione del luogo ove l'azione sarà introdotta.

Art. 6. Le Autorità giudiziarie del Regno e quelle della Repubblica corrisponderanno direttamente fra loro per tutto ciò che si riferisce alle rogatorie in materia civile e commerciale, riguardanti citazioni, notificazioni o consegne di atti, giuramenti, interrogatorii, dichiarazioni, esami di testimoni, perizie ed altri atti d'istruzione, o riguardanti i provvedimenti per la esecuzione dei giudicati di cui nell'articolo 1°, ovvero le garanzie provvisorie.

L'Autorità del luogo in cui si deve eseguire la rogatoria, provvederà all'esecuzione, e trasmetterà gli atti relativi a quella da cui le pervenne la richiesta.

Le spese occorrenti per la esecuzione delle rogatorie sono a carico dello Stato richiedente; quelle riguardanti i provvedimenti per la esecuzione dei suddetti giudicati sono a carico delle parti interessate.

Art. 7. Il Governo italiano e quello della Repubblica si obbligano di ricercare, catturare e consegnarsi i delinquenti condannati o imputati dalle rispettive Autorità giudiziarie di uno dei seguenti crimini o delitti consumati o tentati:

1° Parricidio, infanticidio, assassinio, avvelenamento, omicidio volontario;

2° Percosse e ferite volontarie che hanno prodotto la morte, o una malattia o un'incapacità al lavoro per oltre trenta giorni; ovvero che abbiano prodotto la mutilazione, amputazione o privazione dell'uso di un membro o di un organo, od altra infermità permanente;

3° Ferite e percosse contro pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni; ribellione;

4° Bigamia, ratto, stupro violento; prostituzione o corruzione di minori per parte dei parenti, o di altri incaricati della loro sorveglianza; attentato al pudore con o senza violenza;

5° Aborto, rapimento, esposizione, occultamento o soppressione d'infante; sostituzione d'infante ad un altro, o supposizione d'infante ad una donna che non ha partorito;

6° Incendio volontario;

7° Guasto o distruzione volontaria di una strada ferrata o di apparecchi telegrafici, ed ogni fatto volontario da cui è derivata o poteva derivare una lesione corporale ai viaggiatori od agli impiegati di una strada ferrata;

8° Ogni distruzione, guasto o deterioramento volontario della proprietà mobile o immobile che superi il valore di lire duecento;

9° Associazione di malfattori, estorsione violenta, rapina; furto qualificato ed ogni altro furto superiore alla somma di lire duecento;

10° Sequestro o illegale detenzione di persona;

11° Minacce di offese alle persone o di danno alle proprietà fatte con armi, ovvero con intimazione di dare o di depositare in un designato luogo una somma, o di adempiere altra condizione;

12° Contraffazione o alterazione di moneta o di carta monetata; introduzione e smercio fraudolento di monete false o falsificate, come pure di carta monetata falsa o falsificata;

13° Contraffazione di rendita ed obbligazioni dello Stato, di biglietti di banca, o di ogni altro effetto pubblico equivalente a moneta; introduzione ed uso di questi titoli contraffatti;

14° Contraffazione di atti sovrani, di sigilli, di punzoni, bolli, marche dello Stato o delle Amministrazioni pubbliche, ovvero autorizzate dai Governi rispettivi, ed uso di questi oggetti contraffatti;

15° Falso in iscrittura pubblica o autentica, privata, di commercio o di banca, ed uso di dette scritture false o falsificate;

16° Falsa testimonianza, falsa perizia, subornazione di testimoni, di periti o d'interpreti; calunnia; falsa denunzia;

17° Sottrazioni commesse da ufficiali o depositari pubblici; corruzione o concussione;

18° Bancarotta fraudolenta e partecipazione ad una bancarotta fraudolenta;

19° Baratteria;

20° Abuso di confidenza; appropriazione indebita; truffa e frode. Per queste infrazioni la estradizione sarà accordata se il valore del danno superi le lire duecento.

Art. 8. La domanda di estradizione sarà fatta direttamente dall'Autorità giudiziaria competente all'Autorità giudiziaria dell'altro Stato, esibendo una sentenza di condanna od un atto di accusa, un mandato di cattura od ogni altro atto equivalente al mandato, nel quale dovrà essere indicata la natura e la gravità dei fatti imputati, non che la disposizione di legge penale applicabile ad essi.

Gli atti saranno rilasciati o in originale o in copia autentica dall'Autorità giudiziaria competente del paese che domanda la estradizione.

In pari tempo si faranno conoscere i contrassegni personali del delinquente domandato, se sarà possibile, e ogni altra indicazione atta ad accertarne l'identità.

Art. 9. Nei casi urgenti, e specialmente quando vi sia pericolo di fuga, tanto l'Autorità giudiziaria, quanto l'Autorità politica dei luoghi limitrofi, sono autorizzate a domandare l'arresto del condannato o imputato, salvo di presentare nel più breve tempo possibile il documento, giusta il precedente articolo.

Art. 10. Sono eccettuati dall'estradizione i cittadini attivi, e i cittadini che da un decennio sono domiciliati nello Stato a cui si fa la domanda.

Art. 11. La naturalizzazione posteriore al commesso reato non impedirà la estradizione del delinquente.

Art. 12. Se il delinquente sia cittadino dello Stato dove si è rifugiato, sarà quivi sottoposto a giudizio, secondo la legislazione ivi imperante, a richiesta dell'Autorità giudiziaria o del Governo nel cui territorio commise il reato. A tale effetto saranno comunicati dalla Parte richiedente gli atti di procedimento che fossero stati compilati, e, se il delinquente sia stato condannato, la copia della sentenza.

Art. 13. Se per un processo, compilato in uno dei due Stati contraenti, fosse necessario di confrontare l'imputato con delinquenti detenuti nell'altro Stato, oppure ottenere prove e documenti giudiziari da questo posseduti, ne sarà chiesta la consegna. Compito l'oggetto pel quale la consegna ebbe luogo, saranno restituiti l'imputato e i documenti consegnati.

Lo stesso avverrà nel caso in cui in un reato avranno avuto parte cittadini dei due Stati, i quali sieno poi ritornati nel rispettivo territorio.

Art. 14. Se una delle Parti contraenti richiederà all'altra la consegna di un delinquente, non suo cittadino, nè domiciliato, che abbia commesso il reato nel territorio di un terzo Stato, e contro del quale procede l'Autorità giudiziaria dello Stato richiedente, il Governo richiesto si riserva di accogliere, o no, la domanda, prendendo in considerazione i trattati vigenti con altri Stati.

In caso di concorso di domande di estradizione, fatte dallo Stato ove avvenne il reato, e da quello in danno di cui fu commesso, il Governo richiesto si riserva di valutare le circostanze del reato, e quindi preferire l'una all'altra domanda.

Art. 15. Il Governo che, giusta i precedenti articoli, sarà richiesto della consegna di un qualche condannato o delinquente, non potrà fargli grazia, nè concedergli salvocondotto o impunità; eccettuati quei salvocondotti che si concedono per la prova di altri delitti, secondo le regole e pratiche criminali.

I detti salvocondotti, e quelli che fossero per altri fini conceduti, rimangono di nessun valore quando gl'inquisiti o condannati vengono dall'altro Governo reclamati.

Art. 16. Saranno pure consegnati il danaro e tutti gli oggetti che si troveranno presso i delinquenti, o che saranno stati alienati, se potranno rinvenirsi, ed ogni altra cosa che abbia relazione o possa servire di prova al delitto commesso; come pure le copie degli atti che sieno stati compilati prima della consegna dei delinquenti, corrispondendo per questi il solo costo della scrittura.

Art. 17. Ritrovandosi presso i delinquenti oggetti appartenenti a cittadini del Governo richiesto, dovranno esser loro restituiti senza veruna spesa, dopo averne giustificata la proprietà, e quando non saranno più necessari alla prova del reato.

Art. 18. Non sarà accordata l'estradizione se, incominciato il procedimento, o dopo la condanna, il delinquente abbia prescritto l'azione penale o la pena, secondo la legislazione dello Stato richiesto.

Art. 19. Le Autorità giudiziarie dei due Stati sono obbligate a prestarsi scambievolmente per l'esecuzione di rogatorie in materia penale, giusta l'articolo 6, par. 1 e 2.

Art. 20. Saranno a carico dello Stato richiedente tutte le spese che occorreranno nel territorio dello Stato richiesto per mantenimento e trasporto di delinquenti, di danaro od altri oggetti, e per gli atti eseguiti in forza dell'articolo 19.

Art. 21. I due Governi si obbligano di comunicarsi reciprocamente e senza spesa le sentenze di condanna per crimini o delitti di ogni natura, pronunciate dalle Autorità giudiziarie rispettive contro i cittadini dell'altro Stato.

La comunicazione sarà fatta direttamente tra le dette Autorità giudiziarie dei due Stati, inviando una copia della sentenza di condanna, divenuta irrevocabile.

Art. 22. Tutti i militi, sì di fanteria che di cavalleria, artiglieria, treno e di qualunque altro corpo delle truppe, sì di terra che di mare, di Sua Maestà Italiana, e così pure qualunque individuo delle truppe della Repubblica di San Marino, i quali, disertando dal servizio del Governo cui appartengono, si rifugiassero negli Stati dell'altro, dovranno essere immediatamente arrestati, anche senza speciale richiesta, e restituiti con le armi, cavalli, equipaggio ed ogni cosa che avranno seco loro esportato nella diserzione.

Art. 23. Non avrà luogo peraltro la consegna di quei disertori che fossero cittadini attivi dello Stato in cui si sono rifugiati.

Art. 24. Tutte le autorità civili e militari dei due Governi saranno tenute d'invigilare attentamente sui disertori dell'altro Stato, che s'introducessero nella loro giurisdizione, e di prendere colla maggiore celerità gli opportuni concerti a questo fine, e specialmente acciocchè i militari non muniti di passaporto o foglio di via in regola non trovino asilo negli Stati dell'altra Parte contraente, e siano immediatamente arrestati.

Art. 25. Il mantenimento dei disertori e dei cavalli sarà corrisposto secondo i regolamenti che sono in vigore nei rispettivi dominii.

Art. 26. Ogni individuo di un Governo che indurrà in qualunque modo un soldato dell'altro a disertare, sarà punito colle pene stabilite dal Codice penale militare del Regno d'Italia, al quale la Repubblica si dichiara disposta a conformare la sua legislazione nel senso di non sancire pene inferiori.

Questa disposizione si applica anche a coloro che daranno scientemente ricetto a un disertore.

Art. 27. Resta vietato ai sudditi rispettivi di

APPENDICE

ENTRO UNA VASCA

Escursioni d'un naturalista.

Or fa qualche tempo abbiamo riferito un articolo inteso a descrivere gli insetti che vivono sotto la corteccia dell'albero.

Nello stesso possedimento in cui furono fatte quelle osservazioni esiste un piccolo serbatoio d'acqua situato al fondo di una valletta aderente all'abitazione. In origine il serbatoio era stato costruito ad uso di bagno. Le piccole correnti dei dintorni erano state inalveate e dirette in guisa che entravano nel serbatoio da una parte e ne uscivano dall'altra. A lungo andare però il bacino era stato abbandonato e veniva conservato unicamente a titolo di memoria.

Sono poche settimane, all'autore dell'articolo al quale abbiamo accennato venne in pensiero che il serbatoio dovesse ospitare nelle sue acque dei tesori di vita animale anche per la ragione che esso è posto al coperto dal vento di nord-est così temuto dagli insetti, mentrechè invece per essere situato a mezzogiorno, gode di tutto il dolce calore dei raggi solari.

Messosi a pescare con una piccola rete per una o due ore, l'autore potè sollecitamente convincersi che le sue congetture erano perfettamente fondate. Tant'è che egli trovò materia per un altro articolo che riassumiamo.

Sarebbe impossibile, egli scrive, il condensare in breve spazio la descrizione ed anche la semplice nomenclatura di tutti gli esseri viventi che trovai nel piccolo stagno. Citerò soltanto i più curiosi.

Vi erano in primo luogo molte di quelle piccole lucertole o salamandre acquatiche che in linguaggio scientifico son dette « tritoni ». Sono belle bestiuole specialmente nei periodi degli amori poichè allora il maschio fa pompa di tutti i suoi splendori. Al paro di molti uccelli i tritoni non rivestono i loro costumi più brillanti che per certi periodi, spirati i quali appena appena si riesce a distinguerli dalle loro modeste compagne. La parte più notevole della teletta nuziale del tritone è una specie di pinna che si protende sul dorso e rassomiglia molto ad una cresta di gallo. Profondamente dentata ed estremamente flessibile, questa membrana disegna colle sue ondulazioni tutti i movimenti del batracio allorchè esso si agita nell'acqua. Il volgo giudica la salamandra un animale terribile e saturo di veleni. Il morso di una di queste bestiuole, al dire degli ignoranti, produce un'enfiagione generale e la morte. In effetto poi queste non son che favole e la salamandra è l'animaluccio più innocuo del mondo.

Il tritone merita di essere conservato. In primo luogo esso nuota con estrema grazia, ed i suoi bei colori e i suoi occhi brillanti risplendono più nell'acqua che sopra terra. Curiosa è la foggia come questo anfibio depone le sue uova. Egli sceglie a questo effetto la foglia di una qualche pianta acquatica o no, e la ripiega affine che le uova ne rimangano coperte. Tengo dinanzi a me un fusto d'erba che ho trovato nel bacino. Essa è destramente piegata in due e tra la piega esiste un bellissimo uovicino di tritone dotato di una singolare trasparenza.

Dopo le incubazioni questi uovicini sprigionano dei piccoli animalucci simili in tutto alla prima forma della rana colla medesima grossa testa e col corpo sottile ed appuntito. L'unica differenza consiste nella apparizione delle zampine. Nei ranocchi le prime che si formano sono le zampe di dietro; nelle salamandre invece sono quelle dinanzi. A misura che crescono, la differenza si rende più notevole poichè la coda della rana si assorbe gradatamente nel corpo, mentre nel tritone si allunga. La struttura dei due batraci non è specialmente dissimile che per la coda che la salamandra conserva sempre. Il tritone prigioniero muta la pelle più spesso che non gli avvenga allo stato libero, soprattutto se l'acqua nella quale lo si conserva, viene sovente rinnovata. La pelle dismessa rimane quasi sempre assolutamente intatta. È straordinariamente fine, e siccome galleggia alla superficie dell'acqua, si può, sottoponendovi un foglio di carta, raccoglierla facilmente, disseccarla e conservarla.

Il bacino formicola di insetti acquatici, ed il numero dei « dittici » che vi si trovano dentro è prodigioso.

Il gran dittico (*dyticus marginalis*) vi è copiosissimo. Questo insetto in tutte le sue varietà è un ospite estremamente incomodo per gli acquari. Se in un acquario ve n'ha due o tre, essi cominciano dal divorare i loro compagni di cattività. Dopo di che si divorano fra loro, rimanendo i deboli naturalmente vittime dei piu forti. Io possedo un bellissimo dittico maschio. Fui costretto a bandirlo da solo in una bottiglia a causa della sua ferocia. Lo nutrisco principalmente di mosche azzurre, che egli ghermisce colle sue zampe davanti e divora in un batter d'occhio. Sulle prime, esso si dava a vedere alquanto imbarazzato di questa preda, non avendone l'abitudine; ma poi non andò molto che vi si assuefece. Appena la mosca ha toccata l'acqua essa viene ghermita e trascinata al fondo tra le vigorose mascelle di questo pirata in miniatura.

Il dittico è un insetto veramente maraviglioso e che porta in sè gli elementi di più d'una invenzione meccanica. Al paro di tutti gli insetti esso aspira l'aria atmosferica per via di tubi che penetrano in tutto il suo corpo. Le aperture per mezzo delle quali siffatti tubi comunicano coll'aria sono appostate da ciascun lato sotto le elitre (*). Queste elitre sono convesse mentre la parte superiore del corpo è piana per modo che tra le elitre ed il corpo vi è un interstizio. Di quando in quando il dittico sale alla superficie dell'acqua, sospinge oltre il livello di essa la parte anteriore del corpo e riempie in tal guisa d'aria lo spazio compreso tra le elitre ed il busto. Questo ingegnoso apparecchio che funge esattamente come una campana di palombaro, si rinchiude con inappuntabile perfezione in guisa che nessuna particella d'aria ne può sfuggire quando l'animaletto torna a sommergersi. Talvolta, se non ha alcuna ragione di temere, esso si trattiene alla superficie dell'acqua, colla testa in giù e le zampine più lunghe distese verso il fondo. Nei giorni di bel sereno possono vedersi dittici numerosi in tale postura. Le zampine delle quali si valgono per nuotare sono maraviglie. Esse sono formate in modo da non poter servire che al nuoto. Sono resistenti; disposte in guisa da spingere l'acqua con vigore nei movimenti di propulsione e da presentare la minor resistenza possibile nei movimenti di ritirata.

Le zampe anteriori del dittico maschio presentano fenomeni più curiosi. Ciascun piede è guarnito d'un disco che ad essere veduto col microscopio è formato di tre articolazioni, al dissotto delle quali si trova un compiuto apparecchio di trombe, una grande, una mezzana e le altre piccole, tutte sovrapposte a dei peduncoli. Coll'aiuto di queste trombe, l'insetto può aggrapparsi alla superficie più levigata in modo da volersi un certo sforzo per distaccarnelo.

A causa della lunghezza delle sue zampe e della loro articolazione particolare, il dittico è un cattivo camminatore. In compenso esso vola agevolmente e soprattutto nuota ammirabilmente. Benchè questo insetto non sia pericoloso e lo si possa prendere colla mano, non è inutile usare certe precauzioni nello impadronirsene per la doppia ragione che se ne può avere una puntura sgradevole e che, quando si sente preso, l'insetto secerne dalle articolazioni della testa, del torace e dell'addome un liquido biancastro, il cui odore è tutt'altro che balsamico.

La larva del dittico è feroce quanto l'insetto in istato perfetto, al quale tuttavia non rassomiglia in alcun modo. Essa ha il corpo allungato, gonfio nel mezzo e gradualmente più sottile verso l'estremità inferiore che è provveduta di due foglioline divergenti e comunicanti cogli organi respiratorii. La testa è grossa, larga, armata di mascelle estremamente lunghe, taglienti e ricurve a guisa di falce. Le zampe sono lunghe e sottili, il color generale è bruno pallido. La larva cammina in due maniere: può servirsi delle zampe, e così fa quando non ha premura; ma quando vuol muoversi rapidamente, imprime al suo corpo delle ondulazioni a guisa di serpente o di anguilla, e le zampe le servono di punti d'appoggio. Essa è curiosa ad osservarsi specialmente quando riposa. Ripiegata quasi ad angolo retto, essa sale alla superficie dell'acqua lasciando esposte al di sopra del livello del liquido le foglioline onde agevolarsi la respirazione. La larva sta così sospesa colla testa in giù, colle ampie mascelle spalancate e le zampe distese; trappola vivente, che coglie al passaggio ogni animalucolo imprudente che le si avvicini. Siccome è molto astuta, la larva si sottrae agevolissimamente alla rete a meno che, lottando d'astuzia con lei, non si mettano in pratica certe precauzioni. Il miglior mezzo di impossessarsene è quello di rimescolare ed intorbidare l'acqua ed immergervi prontamente la rete affinchè la larva sorpresa non abbia il tempo di avvertire il pericolo.

Sono molti che non fanno forse gran caso del

(*) Inviluppi duri e coriacei che nei coleotteri coprono e proteggono le ali inferiori.

comprare dai disertori delle truppe dell'altro Stato vestiari, cavalli e qualunque altra parte del loro equipaggio.

Questi effetti, dovunque trovati, saranno sempre considerati come cose rubate, e restituiti al corpo cui apparterà il disertore.

Art. 28. Tutte le disposizioni relative ai disertori sono comuni anche ai giovani compresi nella leva militare, ed a quelli che in qualunque modo sono costretti di prestare allo Stato un servizio personale, i quali, per sottrarvisi si rifugiassero dagli Stati dell'una in quelli dell'altra Parte contraente.

Art. 29. Ciascuno dei Governi contraenti provvederà, a condizione di reciprocità, affinchè i sudditi indigenti dell'uno dei due Stati che fossero colpiti sul territorio dell'altro da una malattia qualunque, e che avessero per conseguenza bisogno di assistenza e di trattamento, siano curati negli ospedali rispettivi nello stesso modo dei nazionali indigenti, fino al momento in cui potranno rientrare nel loro paese senza pericolo per la loro salute o per quella degli altri.

Il rimborso delle spese occorse pel mantenimento, il trattamento o la sepoltura di un indigente non sarà esigibile, nè dal Governo, nè dal comune, nè da altra Cassa qualunque del paese a cui esso appartiene.

I Governi contraenti si riserbano tuttavia il diritto di reclamare il rimborso delle spese sostenute nel caso in cui l'individuo stesso assistito, oppure le persone, segnatamente i parenti, che gli debbono gli alimenti, fossero in grado di soddisfare le spese fatte per lui dall'ospizio che l'ha raccolto. I due Governi contraenti si obbligano reciprocamente a rendere in tal caso eseguibile la domanda di rimborso con tutti i mezzi che sono in loro potere, e secondo le norme che sono in vigore negli Stati rispettivi.

Art. 30. I beni di manomorta, cioè istituti religiosi, parrocchie, confraternite, congregazioni e corporazioni, s'intendono appartenere a quello dei due Stati nel quale essi istituti e congregazioni si trovano eretti.

Art. 31. S'intenderà cessato l'obbligo del passaporto per i cittadini che viaggiano dall'uno nell'altro Stato.

Art. 32. I prodotti, generi, bestiami, manifatture e merci di uno dei due Stati potranno liberamente circolare nell'altro, salvi soltanto i generi di privativa dei due Governi, e quelli la di cui produzione o fabbricazione sia attualmente, o sia per essere in uno dei due Stati sottoposta a tassa.

Questi generi venendo introdotti in quello dei due Stati dove siano soggetti a tassa, saranno considerati di contrabbando.

Art. 33. Le monete coniate e da coniarsi dalla Repubblica di San Marino continueranno ad aver corso nel Regno d'Italia, purchè siano ragguagliate al sistema decimale ed abbiano lo stesso titolo e peso di quelle Regie.

Art. 34. Invece del diritto del libero transito spettante alla Repubblica di San Marino per gli articoli coloniali, merci ed altri generi qualunque, e coll'intento di semplificare le operazioni nell'interesse dei due Governi, il Governo d'Italia assume l'obbligo di abbuonare alla Repubblica di San Marino una quota del prodotto netto delle sue dogane, desunta dalla media che paga ciascun cittadino del Regno, e proporzionata al numero degli abitanti di San Marino, il qual numero s'intenderà fissato, per gli effetti del presente atto, a novemila anime.

La detta quota sarà pagata al tesoriere od altro delegato speciale della Repubblica nella città di Rimini.

Art. 35. La Repubblica aderendo pienamente ai principii del Regno d'Italia rispetto alla proprietà letteraria, assume l'obbligo d'impedire nel suo territorio ogni riproduzione delle opere dell'ingegno o dell'arte, pubblicate in esso Regno.

Art. 36. La Repubblica assume pure l'obbligo d'impedire nel suo territorio la coltivazione del tabacco.

Art. 37. Il Governo di Sua Maestà somministrerà alla Repubblica al prezzo di costo, annualmente, nella città di Rimini, settantotto mila chilogrammi di sale bianco di Cervia e chilogrammi settemila di tabacco estero di ogni qualità, sia sciolto, sia sotto forma di corda, di bastoni e di sigari. Il prezzo di costo sarà determinato ogni anno sulla base di quello che risulterà pagato nell'anno precedente.

Quando per qualche fabbrica o manifattura nuovamente introdotta nel territorio della Repubblica occorresse maggiore quantità di sale, il Governo Regio si obbliga di rilasciarlo a quel prezzo di favore a cui si rilascia alle fabbriche o manifatture nazionali. Si obbliga pure di rilasciare a prezzo di favore il sale pastorizio.

Art. 38. La Repubblica di San Marino, avendo tutto il fondamento di confidare che non le verrà mai meno l'amicizia protettrice di Sua Maestà il Re d'Italia per la conservazione della sua antichissima libertà ed indipendenza, dichiara che non accetterà quella di un'altra potenza qualunque.

Art. 39. I presenti capi d'accordo avranno vigore per dieci anni a far capo dalla data dello scambio delle ratificazioni, e s'intenderanno rinnuovati di anno in anno, se non sono denunciati da una delle Parti contraenti sei mesi prima della scadenza.

Lo scambio delle ratifiche avrà luogo a Roma nel termine di giorni trenta dalla data della presente Convenzione.

In fede di che i Plenipotenziari rispettivi hanno sottoscritto la presente, e vi hanno apposto il rispettivo loro sigillo.

Roma, addì ventisette marzo mille ottocento settantadue.

(*L. S.*) Visconti-Venosta.
(*L. S.*) P. O. Vigliani.

Noi, avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta Convenzione, ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare.

In fede di che, Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti Lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale sigillo.

Date a Roma addì vent'uno del mese di aprile, l'anno del Signore mille ottocento settantadue, vigesimoquarto del Nostro Regno.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di Sua Maestà il Re
Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
Visconti-Venosta.

Il N. 834 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3 del regolamento approvato con la legge 21 dicembre 1862, n. 1061;

Veduto il R. decreto 26 dicembre 1869, numero 5418;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. A datare dal 1° giugno prossimo venturo la dogána di Ancona è abilitata al deposito delle merci sotto diretta custodia doganale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

Quintino Sella.

Il N. CCLXXIV (Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, numero 4513;

Visto l'art. 2 del regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia o fuocatico nei comuni della provincia di Pesaro Urbino, approvato con Nostro decreto del 5 agosto 1869;

Visto il successivo Nostro decreto del 22 novembre 1871;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Santa Agata Feltria, emessa in seduta del 9 gennaio 1872;

Vista la deliberazione del 6 marzo decorso della Deputazione provinciale di Pesaro Urbino;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvata la deliberazione della Deputazione provinciale di Pesaro Urbino, emessa in seduta del 6 marzo 1872, con la quale si autorizza il comune di Santa Agata Feltria ad eccedere nell'applicazione della tassa di famiglia o fuocatico per l'anno corrente il limite massimo di lire 20 stabilito nell'art. 2 del precitato regolamento, elevandolo fino al raddoppiamento, e cioè a lire 40.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 28 aprile 1872.

VITTORIO EMANUELE.

Quintino Sella.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 febbraio p. p. col quale nell'approvare il piano regolatore di un nuovo quartiere sull'Esquilino per l'ampliamento della città di Roma, fu, coll'articolo 3° del decreto stesso, lasciata in sospeso l'esecuzione della prima linea di fabbricati di quel piano, prospicienti la stazione ferroviaria, fino a che fosse dal Nostro Governo stabilito intorno alle possibili modificazioni del piano della stazione medesima;

Ritenuto che dagli studi praticati risulta poter essere sufficienti, così per le attuali che future esigenze del servizio ferroviario, le aree comprese nel piano generale della stazione di Roma, in data 17 agosto 1871, e che in ogni caso dette aree possono venire ampliate in altre direzioni;

Sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È rivocato l'articolo 3° del suddetto Nostro decreto.

Lo stesso Ministro dei Lavori Pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Dato a Napoli addì 6 maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

G. Devincenzi.

MINISTERO PER GLI AFFARI ESTERI.

Per provvedere alle vacanze esistenti nel personale dell'Amministrazione dell'Estero è aperto un concorso per sei posti di volontario.

Gli esami di concorso avranno principio il giorno 2 dicembre prossimo, alle ore 9 antimeridiane, in una sala del palazzo della Consulta in Roma e saranno dati secondo le norme e le condizioni tracciate dal decreto Ministeriale del 15 maggio 1869.

Le domande d'ammissione al concorso, corredate dei documenti richiesti dal detto decreto, dovranno essere presentate al Ministero per gli Affari Esteri non più tardi del 31 ottobre p. v., trascorso il quale termine non saranno più accettate.

Roma, addì 2 maggio 1872.

Estratto del Regolamento 15 maggio 1869.

Art. 1. Le condizioni per l'ammissione al Ministero degli Affari Esteri ed alle carriere dipendenti (legazioni e consolati) sono le seguenti:

a) La cittadinanza italiana;

b) L'età non minore degli anni 20, nè maggiore dei 30;

c) Il diploma dottorale ottenuto in una facoltà qualsiasi presso una delle Università italiane o negli Istituti pareggiati alle medesime, ovvero la prova del risultato favorevole ottenuto negli esami della scuola superiore di guerra o dei corsi di applicazione per le armi del genio, dell'artiglieria e dello stato maggiore generale, o per la marina;

d) Il possesso di mezzi sufficienti di fortuna per provvedere con decoro alla propria sussistenza, segnatamente durante il volontariato all'interno od all'estero;

e) L'appartenere a famiglia di condizione e di attinenze rispettabili, e lo aver sempre tenuto una buona condotta;

f) L'esito favorevole dell'esame speciale di concorso secondo le prescrizioni degli articoli seguenti.

Art. 3. Nelle istanze per l'ammissione agli esami, gli aspiranti dovranno giustificare, mediante gli opportuni documenti, di possedere le condizioni stabilite all'articolo 1°. Riguardo a quella di cui alla lettera *d*) di detto articolo, essa dovrà comprovarsi constatando con atti autentici il minimo di reddito annuo del quale l'aspirante, sia in proprio, sia per assegno concessogli dai propri parenti o da altri, abbia la libera disposizione. Questo minimo non potrà essere inferiore ad annue lire tremila.

Le istanze giunte al Ministero dopo la scadenza del termine prefisso saranno respinte.

Otto giorni prima dell'apertura degli esami si pubblicherà sulla *Gazzetta Ufficiale* l'elenco delle istanze ammesse.

Le domande, estese in carta da bollo da una lira, dovranno essere non solo firmate, ma scritte intieramente di pugno dell'aspirante.

Saranno, del resto, rigorosamente esclusi dagli esami coloro che, in un previo esperimento, non daranno prova di possedere una scrittura nitida e chiara.

Art. 4. Non sarà ammesso a concorrere chi si presentasse per la terza volta.

Art. 5. Non sarà lecito agli aspiranti di fissare la carriera alla quale intendono dedicarsi; potranno bensì manifestare nell'istanza quali siano a tale riguardo i loro desiderii.

L'assegnazione dei volontari alle varie carriere si farà, in seguito, dal Ministro, sulla scorta delle risultanze dell'esame, e dei vari criteri che avrà potuto formarsi, durante il volontariato, circa le diverse attitudini dei singoli ammessi, e tenuto conto altresì delle rispettive condizioni di famiglia e di fortuna.

Per l'assegnazione alla carriera diplomatica è indispensabile il possesso di un reddito annuo disponibile non inferiore a lire 8000. Per la carriera consolare è assolutamente richiesta la laurea in leggi.

Il Ministro non è tenuto, in nessun caso, a motivare le sue disposizioni intorno alla assegnazione degli aspiranti alle varie carriere.

Art. 7. Gli esami verseranno principalmente sulle materie riflettenti gli studi giuridico-politici, la storia e la geografia, la lingua e la letteratura italiana e francese. Saranno altresì argomento di esame le nozioni elementari dell'aritmetica e della contabilità.

Uno speciale programma, che forma parte integrante del presente decreto, indica sommariamente i punti principali delle materie sulle quali i candidati dovranno rispondere. Tale programma verrà, di volta in volta, pubblicato coll'avviso di concorso di cui all'articolo 2.

Oltre alla lingua francese, della quale i candidati dovranno avere perfetta e famigliare conoscenza, sarà pure richiesta la cognizione di un'altra lingua straniera tra le seguenti: tedesca, inglese, russa, slava, scandinava, spagnuola, portoghese od una delle principali lingue dell'Asia.

Art. 8. Gli esami saranno scritti e verbali.

Due saranno gli esami in scritto: l'uno verserà sulle materie giuridico-politiche, l'altro sull'economia politica, storia e geografia. Uno di questi, a scelta del candidato, dovrà essere in francese.

Gli esami scritti precederanno gli esami verbali e saranno dati in due giorni consecutivi.

Gli esami verbali, in lingua italiana o francese, riflettono:

1. La legislazione civile, penale e commerciale;
2. Il diritto internazionale e costituzionale;
3. L'economia politica;
4. La storia, geografia e statistica;
5. Le lingue straniere oltre alla francese;
6. L'aritmetica e la contabilità.

Art. 11. Sono abrogate le norme precedentemente in vigore sulle materie alle quali si riferisce il presente decreto, e segnatamente gli articoli dal 159 al 168 del regolamento del servizio interno del Ministero degli Affari Esteri, approvato con decreto Ministeriale del 22 dicembre 1856.

Programma per gli esami di concorso.

Legislazione civile.

Della cittadinanza.
Del matrimonio e dei diritti di famiglia.
Della tutela.
Della proprietà.
Dei contratti e delle obbligazioni.
Teoria delle prove.
Successioni e testamenti.

Legislazione penale.

Principii generali intorno ai reati ed alle pene.
Dei reati commessi da nazionali in territorio straniero.
Dei reati commessi dagli stranieri nel territorio dello Stato.
Dei reati commessi nei porti di mare od in alto mare.
Delle giurisdizioni penali e della rispettiva competenza.

Legislazione commerciale.

Libri di commercio.
Società commerciali.
Prove dei contratti.
Lettere di cambio o biglietti all'ordine.
Commercio marittimo.

NB. Per quelle parti di legislazione che non fossero ancora uniformi in tutto il Regno d'Italia, i candidati avranno facoltà di rispondere o scrivere giusta la legislazione della rispettiva loro provincia.

Diritto costituzionale.

Del sistema rappresentativo.
Divisione dei poteri.
Dell'inviolabilità della persona del Principe.
Della responsabilità dei Ministri.
Del Parlamento e sue divisioni in due corpi.
Diritto elettorale - Sue varie forme.
Guarentigie costituzionali - Libertà personale, ecc.

Diritto delle genti o internazionale.

Principii razionali del diritto delle genti - Autonomia degli Stati - Principio di nazionalità.
Sovranità - Alta sovranità - Vassalli e tributari - Protettorato - Territori neutri.
Diritto di guerra e di pace - Diritto dei neutri - Neutralità armata.
Blocco e sue condizioni - Diritto dei belligeranti - Non intervento - Trattati - Loro osservanza ed interpretazione - Adesione ai trattati - Proteste - Ricognizione ufficiale dei nuovi Governi.
Diritti e privilegi d'ambasciata - Gradi diversi di rappresentanza diplomatica e differenze di prerogative che ne provengono.
Immunità extraterritoriale.
Diritto marittimo - Progresso del diritto marittimo insino ai dì nostri, e compreso il Congresso di Parigi del 1856.
Principii del diritto privato internazionale - Obbligazioni dei forestieri verso lo Stato in cui dimorano - Diritto dello Stato sui forestieri.
Giurisdizione consolare in genere.
Giurisdizione consolare negli scali di Levante - Capitolazioni.
Estradizione - Principii pei quali è fondata in diritto - Reati per cui in generale è conceduta fra gli Stati che ne fecero convenzione speciale.

---

dittico girante (*dyticus girinus*) che vedesi in gran numero nei luoghi riparati sempre inteso ad eseguire le sue ridde vertiginose sulla superficie dell'acqua. Inverno o estate torna lo stesso per lui. Nei giorni freddi il minimo raggio di sole adduce una legione di individui della sua specie sopra tutta la superficie dell'acqua non ghiacciata. Ivi si sbizzarriscono con ogni specie di rivolgimenti così come fanno sotto i tiepidi raggi del sole di maggio. E tuttavia questa specie è estremamente importante, poichè non vi ha il più piccolo deposito d'acqua che non ne formicoli. La menoma depressione di terreno che si riempie d'acqua in seguito ad una pioggia attrae in poche ore migliaia di dittici giranti. Il fatto è che questi insetti, come quelli più sopra descritti, sono dotati di ali di grande potenza che si trasportano facilmente da un punto all'altro. Cosa caratteristica, essi possono muovere il volo dalla superficie dell'acqua. Battendola vivamente e simultaneamente colle loro zampe, si sollevano all'altezza di qualche pollice, indi dispiegano le ali e se ne partono con incredibile rapidità.

In un antico racconto di fate, tre sorelle hanno rispettivamente uno, due e tre occhi e la prima e la terza trattano l'altra con disprezzo perchè non ha che due occhi come la comune dei mortali. Un dittico girante ha anche maggior ragione di inorgoglirsi poichè egli possede quattro occhi, due dinanzi e due di dietro; due per veder sotto l'acqua e due di sopra. Per parlare più esattamente, il dittico girante, come tutti gli insetti, è fornito d'un gran numero d'occhi, ma per eccezione essi sono distribuiti in quattro groppi anzichè in due. Per tal modo questo insetto che si regge continuamente sulla superficie dell'acqua affine di spiarvi la preda può allo stesso tempo vegliare di sopra e di sotto, nell'aria e nell'acqua. L'occhio di queste piccolo insetto offre il perfetto modello dello istromento conosciuto sotto il nome di telescopio d'acqua del quale ci si serve per fare osservazioni nell'elemento liquido e che non è altro se non un semplice tubo armato ad una delle sue estremità di un vetro ordinario. Quando il vetro è immerso nell'acqua e l'occhio viene applicato all'altra estremità del tubo, gli oggetti si vedono distintamente poichè la vista non è disturbata dallo incresparsi della superficie.

Questa varietà del dittico è interessantissima allo stato di larva. Ha il corpo lungo con una testa nerastra. Lunghesso il corpo si stendono dei piccoli filamenti di color bianco che sono i mezzi pei quali l'animale respira. La respirazione si effettua per il continuo passaggio del l'acqua attraverso i filamenti, la quale operazione, quando l'acqua è tranquilla, viene agevolata dalle costanti ondulazioni del corpo. È per mezzo di queste stesse ondulazioni che l'animale si muove, d'onde viene un'intima connessione fra il movimento e la respirazione. In un'acqua perfettamente calma, la larva non è mai in riposo. Le sue perpetue ondulazioni fanno risplendere i suoi fianchi come fili d'argento, spettacolo che riesce graziosissimo.

Il serbatoio d'acqua che prestò gli elementi a queste osservazioni conteneva anche un numero infinito di « battellieri d'acqua » (*notonecta*) di tutte le varietà ed in tutte le fasi della loro esistenza. Questo insetto deve il suo nome popolare all'abitudine che ha di galleggiare poggiandosi sul dorso lunghesso il quale scorre una prominenza simile alla colomba di una nave. Esso naviga aiutandosi colle sue lunghe zampe che sono quasi diritte e le estremità delle quali, provvedute di frangie, fanno eccellentemente le parti di remi. Il nome di « notonecta » o di « navigatore di schiena » fu dato a questo insetto a motivo della posizione nella quale si esercita sull'acqua. Se si pigli uno di tali insetti colla mano, esso tenta di difendersi mediante una tromba forte ed acuta. Al paro del dittico girante, il battelliere può elevarsi a volo dalla superficie dell'acqua. Nel volare per aria produce un ronzio simile a quello di una grossa mosca.

Il meccanismo della sua respirazione è a un dipresso simile a quello di un dittico. Quando ci sia calma perfetta i battellieri si raccolgono a frotte e si abbandonano ad una tranquillità assoluta sulla superficie dell'acqua; ma un passo precipitato, il semplice batter dell'ali di un uccello che passi od anche la proiezione di un'ombra li allarma e li disperde. Nei momenti di quiete i battellieri si occupano spessissimo della propria nettezza. Fanno numerose abluzioni e sono puliti quanto i gatti. Sono anche voracissimi. Loro preda abituale sono i zanzarroni, insetti lunghi e sottili dalle lunghe zampe che si vedono scorrere sulla superficie dell'acqua ed anche sopra terra. Li uccidono succhiandone tutta la sostanza molle, abbandonando poi i corpi inanimati.

Curiosi a studiarsi sono i costumi di tutti questi animali acquatici. In generale essi sono molto feroci. Così il tritone mangia qualunque specie di insetti quante volte non sieno troppo voluminosi. Di quando in quando il tritone stesso si vede aggredito dal gran dittico, dal quale non può difendersi ove a questo secondo riesca di attaccarsegli allo stomaco. I dittici, come s'è veduto, si mangiano fra loro quando non riescano a trovar battellieri, zanzarroni o larve di varie specie. Per contraddizione con queste tendenze distruggitrici, i vari insetti dei quali s'è fatto cenno non pare che si temano l'un l'altro in guisa alcuna. Così vedesi ad ogni istante la larva del dittico girante passare senza sospetto vicino al tritone od al gran dittico, comunque ne segua un inevitabile episodio di distruzione.

Il mondo entomologico non produce forse alcun individuo più straordinario della libellula che è di molteplici specie e nella quale è maraviglioso persino il modo di propulsione della larva. Questo modo è basato sugli stessi principii del recente metodo adottato per le navi a vapore. Quando questa larva si maneggia per cogliere la sua preda, spiega una potenza quasi sconosciuta ad ogni altra specie di insetto.

Ecco come l'animaletto si muove. Il corpo della larva è lungo, affilato, leggermente rigonfio nel mezzo e termina con cinque punte che possono ad arbitrio congiungersi ed espandersi. Al punto dove queste punte si riuniscono esiste un'apertura circolare del diametro di una grossezza di spillo che comunica con uno spazio vuoto nell'interno del corpo. È in questo spazio che sono collocate le bronchie e la respirazione si effettua per mezzo dell'acqua che vi penetra e ne esce attraverso l'orifizio indicato. Quando la larva riposa, questo movimento può appena avvertirsi; ma quando essa vuole spingersi avanti con forza, allora espelle l'acqua con violenza e, secondo i principii della macchina ad azione diretta, fugge nella direzione opposta. Il moto della larva della libellula è necessariamente a tratti poichè si richiede un certo tempo avanti che lo spazio interno possa riempiersi d'acqua. Il nautilio, la seppia ed i loro congeneri si muovono nella stessa guisa che corrisponde al sistema per cui si sospingono nell'aria i razzi.

Il modo che usa la libellula per nutrirsi è così strano come quello del suo movimento. Il labbro inferiore invece d'essere costruito come lo è generalmente, è una semplice appendice della bocca e al tempo stesso un potente mezzo per afferrare. È estremamente lungo poichè corrisponde al quarto della lunghezza totale dell'insetto e la sua larghezza cresce in proporzione della sua distanza dalla bocca armata di due forti mascelle ricurve e provvedute di denti. Inoltre questo labbro è diviso in due articolazioni, una al congiungimento della maschera, l'altra verso la metà della sua lunghezza, per modo che può applicarsi di contro al petto. Quando la larva ha adocchiata una preda della quale vuole impadronirsi, si insinua astutamente al dissotto di essa, poi, con un brusco movimento, si lancia alla groppa dell'insetto, lo coglie fra le mascelle ed in un *amen* lo maciulla e lo ingoia. La voracità di questa larva è tale da crederla capace di mangiare perpetuamente. Mangia mosche azzurre e più volontieri mosche comuni. Anche la formidabile larva del dittico soccombe al paragone colle larve della libellula, le quali in difetto d'altro pasto si mangiano fra loro. La voracità della larva dura del paro quando essa è allo stadio di ninfa ed a quello di libellula.

Nel serbatoio che prestò occasione a queste osservazioni c'erano anche varie specie di mosche e di moscherini, di crostacei e di sanguisughe, compreso il planario, questo curioso anelide dal corpo schiacciato, e infinite altre famiglie d'insetti che, a studiarli ed a descriverli per la maggior parte, dice l'autore, ci vorrebbero degli anni e dei volumi.

« Ho tentato, dice l'articolista conchiudendo, di mostrare brevemente quale inesauribile messe di fatti curiosi e di osservazioni interessanti esiste negli oggetti che ci circondano. Quelli che si danno allo studio di un ramo speciale della storia naturale entrano ad un tratto in un mondo nuovo, e più vi penetrano profondamente e più il campo si allarga dinanzi a loro.

« Di proposito ho scelti due campi molto ristretti: lo spazio compreso fra l'albero e la corteccia ed un piccolo serbatoio d'acqua. Ebbene, tutt'altro che esaurire l'una e l'altra sorgente di investigazioni e di studi, non ho fatto che tracciarne un abbozzo, limitandomi a citare alcune specie d'insetti fra mezzo alle altre centinaia delle quali ho taciuto »

(*The Dark Blue*)

Economia politica.

Principii generali ricchezza - Produzione di essa.

Valore - Varie formole recate innanzi per definirlo.

Della proprietà terriera.

Del lavoro - Divisione di esso - Del cambio - Del capitale.

Influsso del progresso delle scienze e delle arti sulla produzione.

Delle macchine nell'industria e nell'agricoltura.

Della concorrenza - Corporazioni del medio evo - Organizzazione del lavoro ideata dai socialisti.

Teorica della rendita.

Teorica della popolazione.

Della ripartizione della ricchezza.

Leggi che governano il saggio e le relazioni fra le rendite, i profitti e i salari.

Libertà di commercio - Sistema proibitivo e protettivo - Sistema coloniale.

Del consumo delle ricchezze - Suoi influssi sulla produzione e sulla ripartizione.

Delle monete.

Della circolazione.

Del credito - Banche - Altri istituti di credito.

Cenni storici sull'economia politica.

Primi scrittori italiani.

Scuola fisiocratica francese.

Adamo Smith e suoi continuatori.

Scuola socialistica e varie sue forme.

Scuola liberale.

Stato presente della scienza.

Storia generale. — Storia antica.

Nozioni elementari di storia antica - Grandi epoche storiche - Caduta delle repubbliche greche - Caduta della repubblica romana - Formazione e disfacimento dell'Impero.

Medio evo.

Invasione dei barbari, massime in Italia - La feudalità ed i suoi caratteri ed effetti - Impero di Carlomagno - Origini e progressi dell'Islamismo.

Crociate - Invasioni ottomane in Europa ed Africa - Caduta dell'Impero d'Oriente.

Storia moderna.

Le grandi scoperte geografiche ed i loro effetti - Regno di Francia e sua crescente forza e influenza.

Riforma religiosa e suoi effetti, massimamente politici.

Carlo V e grandezza di Spagna - Guerra di Fiandra - Guerra dei Trent'Anni - Pace di Vestfalia, sue conseguenze per la Germania e l'Europa.

Il Concilio di Trento.

Rivoluzione inglese - Cacciata degli Stuardi - Costituzione e grandezza dell'Impero Britannico - Luigi XIV - Guerra della successione di Spagna - Pace di Utrecht - Pietro il Grande - Formazione dell'Impero Moscovita - Guerra della successione d'Austria - Formazione della Monarchia Prussiana - Trattato d'Aquisgrana - Spartimento della Polonia - Aprimento del mar Nero alla navigazione commerciale.

L'Impero Indo-Britannico.

Indipendenza degli Stati Uniti d'America; loro rapida grandezza.

Rivoluzione francese - Guerre della Repubblica; guerre dell'Impero.

Pace di Presburgo - Abolizione dell'Impero Germanico.

Caduta del grande Impero Francese - Trattati del 1815.

Conquiste della Russia sulla Svezia, Turchia, Persia, China e sui Khanati tartari.

Istituzione del Regno di Grecia.

Formazione del Regno dei Belgi.

Guerra di Crimea - Congresso e trattato di Parigi.

Formazione del Regno d'Italia - Cessazione della Dieta germanica - Incremento della Prussia.

Storia d'Italia dopo Carlomagno.

Repubbliche italiane - Cause della loro prosperità e decadenza - Lega Lombarda - Gli Svevi, gli Angioini e gli Aragonesi nelle Due Sicilie - Venezia, Genova e il Ducato di Milano - Lega di Cambrai - Caduta di Firenze - Vicereame spagnuolo - Austria in Lombardia, Lorenesi in Toscana, Carlo III in Napoli - Riforme civili anteriori alla rivoluzione francese - Conseguenze di questa in Italia - Ristaurazione.

Origine e vicende degli Stati della Chiesa.

Primordii della Casa di Savoja - Regni di Emanuele Filiberto, Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III.

Geografia e statistica.

Geografia fisica - Nozioni generali elementari.

Geografia politica - Principali Stati d'Europa, d'Asia e d'America; loro colonie, lingue, religioni, forme di governo, industria e commercio; loro popolazione assoluta e relativa e loro forze di terra e di mare.

Emancipazione seguita di molte colonie, e variazione di sistemi politico commerciali avvenuta in parecchie di esse.

La liberazione degli schiavi nelle colonie ed in Europa.

Il credito pubblico e le condizioni di finanza dei vari governi.

Le grandi linee di comunicazione fra i vari continenti.

L'emigrazione dall'Europa e dall'Asia orientale; sue conseguenze.

Le missioni religiose e loro importanza sociale.

Le nazionalità e le difficoltà politiche nascenti in vari Stati dalle loro tendenze.

Numerosi servizi resi dalla diplomazia agli interessi generali delle scienze e del progresso sociale.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione)

Si è dichiarato lo smarrimento d'una ricevuta segnata di N. 966 d'ordine, e 1167 di posizione, rilasciata dalla prefettura di Palermo a Di Simone Giulio fu Gerolamo, per deposito di una cartella al portatore N. 14973, della rendita di lire 100 da intestarsi a Vindello Nicolò fu Ignazio, e vincolarsi per malleveria di Paladino Biagio fu Girolamo.

Si diffida chiunque potesse avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, verrà consegnato il nuovo certificato.

Firenze, 19 maggio 1872

Il Direttore Generale: NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione)

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione della seguente rendita iscritta al consolidato 5 0/0 presso la cessata Direzione del Debito Pubblico di Napoli.

N. 52934 — Vespa Raffaele fu Gaetano, domiciliato in Napoli, per lire 50, allegandosi l'identità della sopra nominata persona con quella di Vespa Raffaela fu Gaetano.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, e non intervenendo opposizione alcuna, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 19 maggio 1872.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione.)

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione della seguente rendita iscritta al consolidato 5 per cento presso la Direzione del Debito Pubblico di Firenze:

N. 7511 - Giacomelli Assunta di *Giuseppe* minorenne, rappresentata da detto di lei padre, domiciliata in comunità di Tizzana per lire 35, allegandosi l'identità della sopranominata persona con quella di Giacomelli Assunta di *Pietro* ora moglie di Giovan Battista Palloni.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, e non intervenendo opposizione di sorta, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze 14 maggio 1872.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
presso la Direzione Generale del Debito Pubblico.

(3ª pubblicazione).

In conformità delle disposizioni concernenti la esecuzione della legge 17 maggio 1863, numero 1270, si deduce a pubblica notizia, per norma di chi possa avervi interesse, che essendo stato dichiarato lo smarrimento delle polizze e quietanze di deposito infradesignate, ne saranno, ove non siano presentate opposizioni, rilasciati i corrispondenti duplicati appena trascorsi sei mesi dal giorno in cui avrà luogo la prima pubblicazione del presente, la quale sarà per tre volte ripetuta ad intervallo di un mese.

Polizza n. 4694, rilasciata il 23 marzo 1869, dalla soppressa Cassa dei depositi e prestiti di Milano, rappresentante il deposito della somma di lire 44 17 fatto da Bianchi Giacomo a cauzione dell'esercizio di un molino nel comune di Castrezzato, provincia di Brescia.

Polizza n. 17603, emessa il dì 11 novembre 1870, dalla Cassa dei depositi e prestiti in Firenze, rappresentante il deposito della somma di lire 100 fatto da Tirimbelli Giuseppe, di Città di Castello, per mezzo del cancelliere del tribunale civile e correzionale di Perugia, per essere ammesso al beneficio della libertà provvisoria statagli accordata con ordinanza del tribunale suddetto in data 10 settembre 1870.

Polizza n. 4760, emessa il dì 8 maggio 1869, dall'abolita Cassa dei depositi e prestiti di Milano, rappresentante il deposito della somma di lire 28 34 fatto da Riccardi Giovanni a cauzione dell'esercizio di un molino nel comune di Angolo.

Polizza n. 4761, rilasciata il dì 8 maggio 1869, dalla soppressa Cassa dei depositi e prestiti di Milano, rappresentante il deposito della somma di lire 57 26 fatto da Bettinelli Rocco a cauzione dell'esercizio di un molino nel comune di Angolo.

Quietanza n. 749, dalla cessata Cassa dei depositi e prestiti di Milano, per la somma di lire 6 82, depositata da Cotti-Piccinelli Francesco a cauzione dell'esercizio di un molino nel comune di Darfo.

Quietanza n. 750, dell'abolita Cassa dei depositi e prestiti di Milano, per la somma di lire 16 depositate da Cattaneo Bortolo a cauzione dell'esercizio di un molino nel comune di Angolo.

Firenze, addì 25 aprile 1872.

Per il Direttore Capo di Divisione
M. GIACHETTI.

Per il Direttore Generale
CERESOLE.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO

È nota la proposta già presentata dal signor Lasker al Parlamento germanico, e diretta ad estendere la competenza dell'impero su tutto il diritto civile e sulla procedura giudiziaria, mirando così a compiere l'unificazione in quei rami della legislazione, dove ancora non sussistono. La proposta Lasker era stata approvata dal Reichstag, ma non ebbe la sanzione del Consiglio federale. Ora è stata di nuovo ripresentata al Reichstag, che doveva discuterla nella tornata del 22 maggio; ma ne venne differita la discussione perchè nessun membro del Consiglio federale si trovava presente.

In quella medesima seduta il Parlamento ebbe a deliberare sopra una proposta del deputato Hoverbeck per la soppressione del secondo paragrafo dell'articolo 28 della Costituzione dell'Impero; a' termini del quale paragrafo i deputati degli Stati tedeschi del Mezzodì non hanno il diritto di votare allorquando non si tratta di risoluzioni concernenti affari pei quali non esiste comunanza tra l'Impero e lo Stato in cui questi deputati sono stati eletti. Questi affari, del resto, non sono molto numerosi, e si riducono: alla legislazione sull'accensa della birra e dell'acquavite, riguardo alla quale la Baviera, il Würtemberg e Baden desiderarono di conservare la loro autonomia; agli affari relativi allo stabilimento di domicilio, pei quali la Baviera sola si riservò il diritto di avere una legislazione distinta; e finalmente all'amministrazione delle poste e dei telegrafi, la quale si è lasciata alla Baviera e al Würtemberg, entro i confini di questi due regni, dovendo tuttavia la legislazione sulle questioni postali e telegrafiche dipendere dalle autorità federali per tutta l'estensione dell'impero.

Parecchie sono adunque le questioni nelle quali i deputati del Mezzodì non hanno il diritto di voto deliberativo. Ma è a notarsi che anche nelle questioni suddette hanno voto consultivo, e possono prendere parte alle discussioni. Ora i partigiani della riforma proposta dal signor Hoverbeck non giudicano cosa ragionevole che vi siano rappresentanti i quali possano discutere una questione, sulla quale non sia ad essi lecito di votare; e l'anomalia, a loro avviso, è tanto più manifesta, in quanto che cozza col carattere essenzialmente uno, che la costituzione del nuovo impero attribuisce al Reichstag; e che, questo, giusta lo spirito della Costituzione, non deve essere considerato siccome un complesso dei rappresentanti d'una serie d'interessi o di ordini distinti e coesistenti uno a fianco dell'altro, ma bensì come la rappresentanza unica e omogenea di quel tutto, che costituisce l'impero; talmente che ogni deputato al Reichstag non è il rappresentante speciale di questa o di quella provincia, di questo o di quello Stato dell'impero, ma è supposto rappresentare la nazione germanica intiera; ed ecco perchè un abitante, per esempio, di Danzica può farsi rappresentare da un abitante di Monaco, e reciprocamente, non esistendo, nelle condizioni di eligibilità al Reichstag, alcuna restrizione per quanto concerne l'origine e il domicilio.

La mozione Hoverbeck è stata discussa alla prima lettura. Vi si dichiararono contrari i così detti autonomisti; la proposta è appoggiata dai deputati del partito conosciuto sotto il nome di liberale nazionale tedesco.

Sulle intenzioni del governo austriaco, relativamente alla questione galliziana si legge quanto segue nel *Fremdenblatt* di Vienna: « Nell'odierna seduta (del 23 maggio) la Commissione costituzionale ha interpellato il governo relativamente al suo piano d'azione nella questione galliziana, specialmente sul punto: se la Dieta di Leopoli debba essere interrogata sul progetto elaborato dalla Commissione costituzionale, ancor prima che il Reichsrath prenda una deliberazione. La risposta non si fece aspettare. Il principe Adolfo Auersperg chiarì il punto di veduta del ministero rimpetto all'ardente questione della Gallizia. Il presidente del gabinetto dichiarò che il governo ha esaminato ponderatamente tutte le eventualità che potrebbero presentarsi nel trattare la questione galliziana. Doveva naturalmente presentarsi il dubbio, se fosse miglior consiglio convocare tutte le Diete, o soltanto quella del regno di Gallizia. Toccando la questione principale, il principe Auersperg disse, non avere il governo presa una decisione, e non poter nemmeno prenderla, perchè non può prevedere sino a qual punto la vertenza della Gallizia verrebbe presentata alle due Camere del Reichsrath. »

La seduta del 25 maggio dell'Assemblea di Versaglia non presentò grande interesse. Vi si votò il progetto che proroga al gennaio 1873 la ricostituzione degli atti dello stato civile di Parigi ed il progetto che fissa a 75 centesimi per ogni 500 lire nominali la tassa di bollo sui valori esteri. Poscia si diede termine alla discussione del progetto relativo alle Commissioni amministrative di beneficenza.

Il *Mémorial Diplomatique* pubblica la nota seguente:

« La stampa francese ed estera non cessa di trattenere i suoi lettori intorno a voci relative ai negoziati tra la Francia e la Germania pel pagamento dei tre miliardi e per lo sgombro del territorio.

« A rischio di ripeterci, noi dobbiamo affermare di nuovo che queste voci, in quanto si aggirano sopra punti proposti o definitivamente acquisiti, sono destituite di fondamento.

« Due conferenze sono state tenute a quest'oggetto tra il presidente della Repubblica e l'ambasciatore di Germania, ed in questi due convegni è stato dibattuto il *principio* della negoziazione. L'ambasciatore di Germania ne ha riferito al suo governo, la risposta del quale non ha ancora potuto giungere a Versailles. Siccome il principe di Bismarck ha lasciato Berlino per recarsi al suo castello di Varzin nella Pomerania, è naturale che le comunicazioni diplomatiche se ne risentano alquanto, stantechè il principe cancelliere dovrà, prima di rispondere, domandare all'imperatore Guglielmo le sue istruzioni ed i suoi ordini.

« Questi negoziati sono difficili e laboriosi, ma sono in buona via e riusciranno, benchè meno prontamente di quel che desideri la legittima impazienza del popolo francese. A più forte ragione sono premature le voci di prestito sparse alla Borsa e nel giornalismo, e noi abbiamo ragioni per credere che non avranno della realtà che verso la fine dell'anno. »

Camera dei Deputati.

Nella tornata di ieri si terminò la discussione sollevata dalla risoluzione proposta dal deputato Sorrentino relativamente al decreto del 25 giugno 1871. Vi presero parte i deputati Sanminiatelli, La Spada, Alli-Maccarani, Luigi Farina, Minucci e il Ministro delle Finanze. Respinto quindi con voti 151 contrari e 135 favorevoli un ordine del giorno ch'era stato proposto dal deputato Sanminiatelli, venne approvato un altro ordine del giorno presentato dal deputato Minucci e accettato dal Ministero, pel quale questo era invitato a prorogare per tutto il 1873 le licenze speciali per la macinazione del granturco, della segala e dei generi esenti da tassa; a concedere simili licenze ai nuovi esercenti dei mulini che attualmente ne godono; a presentare un disegno di legge per provvedere alla spesa occorrente per la separazione dei palmenti destinati alle dette macinazioni, ove gli esercenti ne facciano dimanda.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

Londra, 27.

Camera dei Comuni — Gladstone dice che gli emendamenti introdotti dal Senato americano all'articolo addizionale del trattato di Washington richiedono un accurato esame; soggiunge che il governo non ha ancora preso una decisione.

Madrid, 28.

Dispaccio ufficiale — Il generale in capo annunzia al governo che tutti gli insorti comandati da Recondo e dal prete Sierra si sono presentati colle loro armi al generale Letona.

300 uomini che erano sotto gli ordini di Cuevillas si sono ieri sottomessi.

Attendesi che gli altri facciano pure la loro sottomissione.

Monaco, 28.

Il presidente del Consiglio, conte di Hegnemberg, è ammalato.

Il consigliere di Stato Weber fu incaricato di surrogarlo provvisoriamente.

Berlino, 28.

Il Principe Umberto e la Principessa Margherita sono arrivati oggi alle ore 2 1/2 dopo mezzogiorno.

Le LL. AA. furono ricevute alla stazione dall'Imperatore, dal Principe Ereditario, dal Principe Federico Carlo, dal conte di Launay e dalle principali notabilità, cogli onori militari.

S. M. l'Imperatore accompagnò i Principi fino al palazzo imperiale.

Berlino, 28.

La *Gazzetta del Nord* riporta la voce che il vescovo dell'esercito, monsignor Nomzanowski, sia stato sospeso dalle sue funzioni.

Parigi, 28.

Nigra pranzò ieri da Thiers, con Lyons, Arnim ed altri diplomatici.

Versailles, 28.

Seduta dell'Assemblea nazionale — Discussione del progetto di legge sulla leva militare.

Il colonnello Denfert dimostra che bisogna rialzare il morale dell'esercito coll'istruzione primaria e cogli esercizi militari dei giovani dopo compiuti i 13 anni.

Il generale Changarnier difende l'obbedienza passiva dei militari attaccata da Denfert.

Il duca d'Aumale consiglia l'incorporazione totale di ogni classe; vorrebbe che il servizio durasse 5 anni; fa l'elogio della bandiera tricolore che fu altre volte l'emblema della vittoria ed è ora il simbolo della concordia: consiglia l'Assemblea di approvare il progetto della Commissione. (*Applausi*).

Berlino, 28.

S. M. l'Imperatore invitò oggi il Principe Umberto e la Principessa Margherita ad un pranzo di famiglia.

New-York, 28.

Quattro vapori e quasi 40 navi veliere, addette alla pesca delle foche, naufragarono sulle coste del Labrador. Dicesi che tre equipaggi siano periti.

Borsa di Vienna — 28 maggio.

	27	28
Mobiliare	334 80	334 80
Lombarde	201 70	201 60
Austriache	357 —	352 —
Banca Nazionale	836 —	837 —
Napoleoni d'oro	8 99	8 99 1/2
Cambio su Londra	112 70	112 70
Rendita austriaca	72 —	72 —

Borsa di Parigi — 28 maggio.

	27	28
Rendita francese 3 0/0	55 75	55 50
Rendita francese 5 0/0	87 55	87 27
Rendita italiana 5 0/0	69 50	69 20
Consolidato inglese	93 1/2	93 9/16
Ferrovie Lombardo-Venete	451 —	451 —
Obbligazioni Lombardo-Venete	261 50	261 —
Ferrovie Romane	140 —	135 —
Obbligazioni Romane	187 —	188 —
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863	200 75	200 75
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	208 25	208 75
Cambio sull'Italia	6 3/4	6 3/4
Obbligaz. della Regia Tabacchi	485 —	485 —
Azioni id. id.	705 —	705 —
Londra, a vista	25 43	25 43
Aggio dell'oro per mille	— —	— —
Banca franco-italiana	— —	— —

Borsa di Londra — 28 maggio.

	27	28
Consolidato inglese	93 1/2	93 5/8
Rendita italiana	68 1/2	68 1/2
Turco	53 5/8	53 3/4
Spagnuolo	30 1/2	30 5/8

Borsa di Berlino — 28 maggio.

	27	28
Austriache	212 —	210 1/4
Lombarde	120 1/4	119 5/8
Mobiliare	199 —	193 5/8
Rendita italiana	67 3/4	67 3/4
Banca franco-italiana	— —	— —
Tabacchi	— —	— —

Chiusura della Borsa di Firenze — 29 maggio.

	28	29
Rendita 5 0/0	74 45	74 22 1/2
Napoleoni d'oro	21 49	21 53
Londra 3 mesi	26 95	26 94
Francia, a vista	107 25	107 25
Prestito Nazionale	81 57 1/2	81 57
Azioni Tabacchi	747 —	746 50
Obbligazioni Tabacchi	520 —	520 —
Azioni della Banca Nazionale	— —	— —
Ferrovie Meridionali	481 —	479 75
Obbligazioni id.	224 —	224 —
Buoni Meridionali	540 —	540 —
Obbligazioni Ecclesiastiche	— —	— —
Banca Toscana	1725 —	1725 —

Tendenza debole.

MINISTERO DELLA MARINA.
UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 28 maggio 1872 (ore 16 22).

I venti soffiano esclusivamente dal Nord e la loro intensità è in generale abbastanza grande. La pioggia è caduta nella parte inferiore dell'Italia e continua ancora a Napoli e a Girgenti. Il cielo è coperto o nuvoloso altrove. Una depressione barometrica si è verificata in tutta l'Italia. Essa ha raggiunto 15 mm. nella maggior parte dell'Italia meridionale. Il tempo accenna ad un miglioramento specialmente nel Nord e nel centro della penisola. Continuano venti freschi delle regioni settentrionali.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 28 *maggio* 1872.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	760 5	759 6	759 4	761 4	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	18 8	20 0	20 7	16 1	TERMOMETRO
Umidità relativa	85	40	40	62	Massimo = 21 3 C. = 17 0 R.
Umidità assoluta	10 23	6 91	7 14	8 65	Minimo = 12 0 C. = 9 6 R.
Anemoscopio	S. 0	N. 6	N. 17	N. 2	Pioggia in 24 ore = 3.mm 0
Stato del cielo	0. coperto	9.	6. cumuli sparsi	9. bello, qualche cirro	della notte precedente.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 29 *maggio* 1872.

CAMBI	Giorni	LETTERA	DANARO
Ancona	30		— —
Bologna	30		—
Firenze	30	— —	— —
Genova	30		— —
Livorno	30	99 60	— —
Milano	30		— —
Napoli	30		— —
Venezia	30		— —
Parigi	90	— —	— —
Marsiglia	90	105 95	105 45
Lione	90	—	— —
Londra	90	26 98	26 88
Augusta	90	— —	— —
Vienna	90		
Trieste	90		— —
Oro, pezzi da 20 fr.			— —

VALORI	GODIMENTO	VALORE NOMINALE	CONTANTI
Rendita Italiana 5 0/0	1 genn. 72	— —	74 20
Prestito nazionale	1 aprile 72	— —	81 80
Detto piccoli pezzi	1 aprile 72	— —	82 —
Obbligaz. Beni Eccles. 5 0/0	»	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0/0	»	537 50	509 50
Detti Emissione 1860-64	1 aprile 72	— —	72 25
Prestito Romano, Blount	»	— —	70 90
Detto Rothschild	1 dicem. 71	— —	74 15
Banca Nazionale Italiana	1 genn. 72	1000 —	3855 —
Banca Nazionale Toscana	»	1000	— —
Banca Romana		1000 —	1632 —
Banca Generale		500 —	570 25
Banca Italo-Germanica		500 —	615 —
Azioni Tabacchi		500 —	— —
Obbligazioni dette 6 0/0		500 —	— —
Strade Ferrate Romane	1 luglio 1866	500 —	144 —
Obbligazioni dette	1 genn. 72	500 —	202 50
Strade Ferrate Meridionali	1 genn. 72	500 —	— —
Buoni Meridionali 6 0/0 (oro)		500 —	— —
Società Rom. delle Miniere di ferro		537 50	— —
Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1 genn. 72	500 —	737 —
Titoli provvisorii Detta	1 genn. 72	500 —	731 —
Gas di Civitavecchia	»	500 —	292 —
Pio Ostiense	»	430 —	106 —
Credito Immobiliare	»	500 —	528 —
Compagnia Fondiaria Italiana		250 —	234 —

Col 1° giugno veniente avrà vigore il nuovo regolamento per la Borsa di Roma. Le riunioni per le operazioni di Borsa si terranno provvisoriamente, a datare dal detto giorno, in uno de' locali terreni del palazzo della Banca Romana. — La Borsa è aperta per un'ora, e precariamente è stabilito che l'apertura abbia luogo alle ore dieci antimeridiane precise.

Visto — *Il Delegato di Borsa:* GIUSEPPE RIBACCI.

Nº 141

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE OPERE IDRAULICHE MARITTIME E TERRESTRI

Avviso di seguito deliberamento.

A seguito del simultaneo incanto tenutosi il 24 corrente maggio da questa Direzione Generale e dalla R. prefettura di Padova conformemente all'avviso d'asta del 16 stesso mese,

L'appalto delle opere e provviste occorrenti alla restaurazione del ponte in muratura sul fiume Brenta a Strà, in provincia di Padova, venne deliberato per la presunta somma di L. 136,010, dietro l'ottenuto ribasso di L. 6 20 per cento sul prezzo di stima.

Il termine utile (fatali) per rassegnare offerte in diminuzione del detto prezzo di deliberamento, le quali non potranno essere inferiori al ventesimo, e dovranno essere accompagnate dal deposito e certificati prescritti col suddetto avviso, scade pel mezzogiorno del 5 giugno p. v. — Tali offerte saranno ricevute indistintamente nei surriferiti uffizi; ma ove più d'una fosse presentata, sarà preferita la migliore, e se eguali quella rassegnata prima.

Roma, 29 maggio 1872.

Per detto Ministero

2488 A. VERARDI, *Caposezione.*

Municipio di Osini

AVVISO D'ASTA per vendita di salti comunali.

In seguito a deliberazione del Consiglio, debitamente approvata,

Si rende noto che alle ore dieci antimeridiane del giorno trenta del mese di giugno prossimo, avranno luogo in questo comunale ufficio, avanti la Giunta municipale, pubblici incanti per la vendita degli appezzamenti già ademprivili pertoccati al comune in proprietà assoluta, quali sono:

1° *Su Tacu.* Terreno a pascolo, popolato di circa quattrocentomila alberi di leccio, limitrofo con terreni demaniali, di proprietà di Osini, ed in vicinanza alla strada Nazionale.

2° *S'Armidda.* Terreno a pascolo nudo, limitrofo con terreni demaniali e di proprietà.

3° *Quirra.* Terreno a pascolo e ghiandifero, limitrofo con terreni demaniali, di proprietà di Tertenia e colla strada litorale.

4° *Biu Oliastu, S'Olioni, is Padinas,* nel salto Su Pianu de Alussara in territorio di Perdas de Fogu; terreno a pascolo con cespugli.

Gl'incanti seguiranno lotto per lotto col metodo delle licitazioni orali alla estinzione della candela vergine dopo bruciate le tre prime, ed il deliberamento seguirà in favore del miglior offerente sul prezzo di base:

Per l'appezzamento *Su Tacu* . . . L. 70,682
Idem *S'Armidda* . . . 3,840
Idem *Quirra* . . . 32,938
Idem *Biu Oliastu, ecc.* . . . 4,700

I termini fatali per l'aumento del ventesimo al prezzo cui venisse la rendita deliberata sono fissati a giorni quindici, e scadranno al mezzodì del giorno quattordici del mese di luglio corrente anno.

Nessuno sarà ammesso agl'incanti se non farà constare di aver preventivamente depositato in denaro od in cartelle del Debito Pubblico dello Stato al valore in corso il decimo del prezzo dei lotti che intende licitare.

Il deposito non verrà restituito al deliberatario se non dopo eseguita la stipulazione del contratto, la quale dovrà farsi entro tre giorni dall'approvazione per parte dell'Autorità superiore dell'atto del deliberamento definitivo.

A quelli che deliberasse almeno due lotti è concesso di pagare il prezzo della vendita in dieci rate annuali, corrispondendo però sulle somme non versate l'interesse del sei per cento, e mediante il deposito in denaro od in cartelle del Debito Pubblico al valore in corso del decimo del valore dei lotti deliberati.

Tanto i bollettini dei salti suddetti come i capitoli d'onere relativi alla vendita sono visibili in questa segreteria ogni giorno a tutte le ore d'ufficio.

Le spese degli atti e registrazione, come quella degl'incanti e di ogni annesso e dipendente, compresa la copia per uso del municipio, sono a carico del deliberatario.

Osini, addì venti maggio 1872.

2492 *Il Segretario Comunale:* L. TULUI.

REGIA PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Avviso d'asta.

Prevengo il pubblico che in seguito ad autorizzazione ricevuta dal Ministero dei Lavori Pubblici, si procederà in questa prefettura, il giorno 12 del p. v. mese di giugno, alle ore 11 antimeridiane, davanti al signor prefetto, all'incanto delle opere di difesa dell'argine-strada detta delle Pertichette, a destra dell'Oglio, in territorio d'Isola Dovarese.

L'asta seguirà col metodo della estinzione delle candele, giusta le norme prescritte dal regolamento 4 settembre 1870, n. 5852, ed i lavori si aggiudicheranno a chi partirà il maggiore ribasso sulla somma di lire 46,987.

Per essere ammesso all'asta si dovrà produrre:

1. Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

2. Un attestato di un ingegnere confermato dall'autorità politica locale, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che l'aspirante o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità e in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori da appaltarsi.

A garanzia dell'asta dovrà farsi il deposito di L. 2,000 in valuta legale od in cartelle dello Stato al valore di Borsa secondo l'ultimo listino.

Il termine utile per l'offerta del ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo d'aggiudicazione scadrà col mezzodì del giorno 27 dello stesso mese di giugno.

Tutte le spese d'asta, contratto, tassa di registro, bolli e copie sono a carico del deliberatario. L'appalto infine è aperto in base al relativo progetto, e sotto le condizioni del corrispondente capitolato, in data 24 gennaio 1872, che sono fin d'ora visibili nella segreteria della prefettura in tutte le ore d'ufficio.

Cremona, 21 maggio 1872.

2504 *Il Segretario incaricato:* G. Dott. VISTOLI.

GENIO MILITARE

DIREZIONE DI NAPOLI

L'appalto pei lavori di ordinaria manutenzione nei fabbricati militari marittimi e della marina mercantile nelle piazze di Napoli e Castellammare durante il triennio 1872-73-74, per la somma annua di lire 40,000, è stato in data di oggi deliberato mediante il ribasso di L. 27 75 per cento. E perciò si previene il pubblico che il termine utile ossia i fatali per presentare le offerte di ribasso non minore del ventesimo scadono al mezzodì del giorno 11 del prossimo mese di giugno.

Napoli, 27 maggio 1872.

2531 *Il Relatore:* MARRULLIER.

INTENDENZA DI FINANZA IN SALERNO

Avviso per miglioria.

Nell'incanto tenuto oggi 27 volgente mese negli uffici di questa Intendenza per gli appalti circondariali della riscossione del dazio consumo governativo nei diversi comuni esperti, giusta l'avviso d'asta del 15 detto mese, è stato deliberato il primo lotto, circondario di Campagna, al signor Federico De Nucci per l'annuo canone di lire novemila novecento e centesimi ottantatre (L. 9900 83), il secondo lotto, circondario di Sala Consilina, all'istesso signor De Nucci, per l'annuo canone di lire diecimilaventitrè e centesimi diciassette (L. 10,023 17), ed il terzo lotto, circondario di Salerno, pure al signor De Nucci, per l'annuo canone di lire cinquemila seicentoventisette e centesimi trentotto (L. 5627 38).

Si fa noto pertanto che il termine utile per presentare l'offerta di aumento, non minore del ventesimo, sull'indicato prezzo di deliberamento, andrà a scadere alle ore 12 meridiane del giorno 3 del vegnente giugno, e che la offerta del medesimo sarà ricevuta da questa Intendenza insieme alla prova dell'eseguito deposito della somma uguale ad un sesto della somma offerta per garanzia della medesima.

Salerno, 27 maggio 1872.

2535 *L'Intendente:* MASCILLI.

Compagnia Romana di Affrancamento e di Credito Immobiliare

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale pel giorno 15 giugno prossimo, alle ore 12 meridiane, nella sede della Società, via Condotti, n. 44, p. 2°.

Ordine del giorno:

Nomina di consiglieri d'amministrazione, mancanti a completare il numero voluto dallo statuto sociale.

Roma, 29 maggio 1872. 2547 I PROMOTORI.

INTENDENZA DI FINANZA DI CAGLIARI

SOCIETÀ ANONIMA PER LA VENDITA DEI BENI DEL REGNO D'ITALIA

AVVISO D'ASTA.

Vendita della R. Tanca di Paulilatino.

Alle ore 11 ant. del giorno 18 del prossimo mese di giugno nell'uffizio dell'Intendenza suddetta si procederà all'incanto per la vendita dello stabile infrascritto componente il lotto unico, elenco numero 89, quale elenco assieme ai relativi documenti trovasi depositato nella Intendenza medesima.

Gli incanti saranno presieduti dall'intendente di finanza e da chi per esso, in rappresentanza della sovraddetta Società, la quale agisce a nome e per conto del Governo, e l'aggiudicazione verrà fatta a favore del migliore offerente.

Numero dell'elenco	Numero del lotto	Natura e Denominazione del fondo	Estensione in misura metrica	Valore che deve servire di base all'incanto: dello stabile	delle scorte ed accessori	Totale
89	Unico	Vasto tenimento denominato Regia Tanca di Paulilatino, situato in territorio di Abbasanta e Paulilatino alla parte sinistra nord-ovest della strada nazionale Cagliari-Portotorres; si compone di un fabbricato civile, di un fabbricato rustico e di ventisette appezzamenti chiusi di terreno	*Ettari* 417 15	271265 05	3248 „	[illegible]

L'asta sarà aperta sul prezzo d'estimo sopra indicato, ogni offerta di aumento non potrà essere minore di L. 500.

Per essere ammessi all'asta gli aspiranti dovranno depositare prima dell'ora stabilita per l'apertura degli incanti presso la Cassa del ricevitore demaniale di Cagliari o presso la R. tesoreria in danaro od in titoli di credito la somma di lire 27450 30, corrispondente al decimo del valore estimativo del lotto suddetto.

La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle altre condizioni contenute nel capitolato generale e speciale, di cui sarà lecito a chiunque di prender visione nel predetto ufficio d'Intendenza.

Il prezzo delle scorte sarà versato in unica soluzione contemporaneamente alla prima rata del prezzo dello stabile alienato; e l'aumento che si verificherà nello incanto s'intenderà ripartito proporzionatamente al valore del fondo ed a quello delle scorte.

Gl'incanti saranno tenuti col mezzo di pubblica gara, senza farsi luogo a ripetizione in caso di diserzione d'asta.

L'aggiudicazione non avrà luogo se non v'intervengano almeno due oblatori.

Cagliari, 16 maggio 1872.

2524 *L'Intendente:* GIACCHIERI.

DIFFIDAZIONE.

Si deduce a pubblica notizia che essendo possessore il signor Luigi Salvi di due ricevute di scudi 50 la prima, e di scudi 200 la seconda, rilasciategli a nome dell'ora defunto Francesco Massa in conto di una sentenza commerciale di scudi 900 mentre che per errore si scrisse in conto di altra sentenza in sorte di scudi 600; la verità fu, ed è che dette somme pagate in conto si riferiscono unicamente alla detta prima sentenza di scudi 900 e che vennero conteggiate nel saldo della medesima con promessa mai adempiuta di restituire con le dette due ricevute, così le altre comprese nell'indicato saldo, rimanendo integro il diritto del Massa per la seconda somma di scudi 600 quali sono stati successivamente soddisfatti in un giudizio di graduazione. Si diffida pertanto chiunque credesse di addivenire cessionario del preteso diritto di ripetere dagli eredi di Francesco Massa le dette due somme ammontanti in tutto a scudi 250, quasi che fossero duplicatamente pagate, a non procedere al detto acquisto, perchè la cessione sarebbe del tutto inefficace, e senza giusta causa, tenendo in pari tempo responsabile qualunque cessionario dei danni, interessi e spese che i detti eredi Massa fossero per risentire per la minacciata dolosa cessione del signor Salvi contro cui gl'interessati si riservano ogni azione per la restituzione di dette ricevute di già conteggiate nella ricevuta di saldo finale, e perchè siano dichiarate di niun effetto, e per qualunque altra misura anche in via penale.

Roma, li 27 maggio 1872.

Per gli eredi del fu Francesco Massa

2498 PIETRO MASSA.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli, udito il rapporto del giudice signor Mariottini, deliberando in camera di consiglio, uniformemente al Pubblico Ministero, dichiara aperta la successione testata di Michelangelo Gioglio a norma del testamento olografo del venti e ventitrè maggio 1866, in favore della madre Antonina Miceli e delle germane Filomena, Vincenza e Sebastiano Gioglio. Ordina quindi alla Direzione Generale della Cassa dei Depositi e Prestiti di pagare ai termini del riferito testamento ad Antonina Miceli, Filomena, Vincenza e Sebastiano Gioglio le lire tremila presso della Cassa depositate per premio di assoldamento militare, in favore di Michelangelo Gioglio giusta la polizza numero mille cento novantasei, numero quattrocentottantadue di posizione.

Ordina poi che il presente sia pubblicato nei modi di legge.

Così deliberato dai signori cavaliere Giovanni de Monte, vicepresidente, Pasquale de Angelis ed Enrico Mariottini giudici, il dì sei maggio 1872. 2506

DIFFIDA. 2537

Con atto di usciere innanzi la R. pretura di Viterbo e nelle forme dell'art. 141 stante l'incertezza del domicilio e dimora di Vitantonio Tasco, viene questo diffidato dal canonico D. Ermete Polidori di detta città di non voler ricevere nè pagare l'opera — *Enciclopedia Ecclesiastica* — consegnatagli, perchè non è quella promessa nella scheda di associazione, è di un valore minimo, ed in ogni caso è incompleta.

Viterbo, 26 maggio 1872.

EDOARDO BARDI, proc.

2117

SENTENZA.

(2ª *pubblicazione*).

La seguente pubblicazione della sentenza del tribunale civile e correzionale di Napoli si esegue per gli effetti dell'articolo 89 del regolamento del Debito Pubblico Italiano.

Letta la dimanda e documenti in essa indicati;

Ritenute le osservazioni del Pubblico Ministero;

Il tribunale deliberando in Camera di Consiglio, sulla relazione del giudice delegato in conformità delle conclusioni del Pubblico Ministero ordina che la Direzione del Debito Pubblico del Regno dai due certificati di annue lire trecento di rendita l'uno, col numero settantamila ottocentonovantotto, intestato a Petrone Luigi fu Francesco; e di annue lire cinquecentosessantacinque di rendita l'altro, col numero centododicimila quattrocentoquarantadue intestato a Petrone Carlo, Lorenzo ed Antonia del fu Luigi, minori sotto l'amministrazione di Agata Mastarzo, madre e tutrice: 1° distacchi un'annua rendita di lire duecentotrenta e la intesti in un solo certificato a favore di Petroni Antonia fu Luigi, col vincolo pupillare sotto l'amministrazione della madre Agata Mastarzo; 2° tolga il vincolo pupillare per Carlo e Lorenzo Petrone del fu Luigi, e tramuti le rimanenti annue lire seicentotrentacinque di rendita di spettanza dei signori Luigi, Lorenzo e Carlo Petroni del fu Luigi in cartelle al portatore da consegnarsi ai medesimi suddetti signori Luigi, Lorenzo e Carlo Petrone salvo ai medesimi il dritto di sperimentarlo siccome per legge, per la differenza in più ora attribuita alla minore Antonia Petrone. Così deliberato dai signori cavaliere Andrea Crescenzi giudice funzionante da presidente, Gaetano Rossi e Raffaele Maria Giordano giudici, il ventiquattro aprile mille ottocentosettantadue.

ANDREA CRESCENZI

F. SCACOIMA vicecancelliere.

ESTRATTO

dal registro di trascrizione delle deliberazioni emesse in camera di consiglio dal tribunale civile e correzionale di Napoli.

(3ª *pubblicazione*)

Il suddetto tribunale in seconda sezione ha resa la seguente deliberazione, nº d'ordine 405.

Il tribunale, sulla domanda di Carmela Montuoro vedova di Giovanni Porzio, e Vincenzo Chiricò Cappelli, ha disposto quanto segue, sulla relazione del giudice delegato, che la Direzione del Debito Pubblico italiano dal certificato di annua rendita di lire quattromila cento settanta, intestata alla signora Clementina Porzio sotto il nº 150,607, e vincolata ad ipoteca dotale, faccia due nuovi certificati ed intesti lire 1390, libere da qualsiasi vincolo, alla signora Carmela Montuoro fu Ferdinando, e le rimanenti lire duemila settecento ottanta anche libere da qualsiasi vincolo le intesti a Chirico Cappelli Vincenzo fu Saverio, entrambi domiciliati in Napoli, col godimento per entrambi dal 1° gennaio 1872.

Così deliberato dai signori cav. Giovanni de Monte vicepresidente, cav. Francesco Errico Giordano ed Errico Niutta giudici il dì 20 marzo 1872.

Firmati: Giovanni de Monte, Gaetano Patini vicecancelliere.

Rilasciata a richiesta del procuratore signor Raffaele Vinaccia oggi 10 aprile 1872.

Per estratto conforme

Pel cancelliere del tribunale

2075 PASQUALE PISANI.

TRASLAZIONE DI RENDITA ITALIANA.

(2ª *pubblicazione*).

Si rende noto agli effetti di legge che il R. tribunale civile di Genova sull'instanza dell'avvocato *Giacomo* ed Emilia fratello e sorella Giusti fu Carlo emanò il seguente decreto:

Il tribunale

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico: 1° Ad operare la traslazione della rendita cinque per cento di lire 160 inscritta al n. 129,041 da Eugenia Giusti fu Carlo, in capo all'avvocato Giacomo Giusti fu Carlo domiciliato in Genova; 2° Ad operare la traslazione della rendita cinque per cento di lire 65, inscritta al n. 99,770 da Onorata Giusti vedova nata Dabove fu Tommaso, nonchè della rendita cinque per cento di lire 340, inscritta al n. 141,394, e di quella di lire 135, inscritta al n. 141,780 da Eugenia Giusti fu Carlo, in capo ad Emilia Giusti fu Carlo, domiciliata in Genova.

Genova, 13 aprile 1872.

Copia: Dedone vicepresid. — Tiscornia vicecancelliere.

Per copia conforme

Caus. E. FERRANDO, sost. procu-

2305 ratore DEMICHELI.

DICHIARAZIONE E DIFFIDA.

(1ª *pubblicazione*).

Firenze, li 26 maggio 1872.

Il sottoscritto amministratore del giornale *Il Capitalista* rende a tutti noto di aver recentemente smarriti due titoli provvisori di obbligazioni del prestito di Napoli 1871, portanti i numeri 52055 e 52059, da lui in precedenza insieme ad altri in quella sua qualità e nell'interesse di quella Amministrazione legittimamente acquistati. Prega quindi chi li avesse ritrovati a volerli riportare all'ufficio del giornale *Il Capitalista* posto in Firenze via Valfonda, n. 7, piano terreno, ove gli sarà corrisposta una ricompensa adeguata. Diffida poi chiunque dal fare acquisto di quelle due obbligazioni, che non potrebbero mai essere convertite in titoli definitivi, nè ad effetto alcuno venire riconosciute dalla Banca emittente, alla quale il sottoscritto ha efficacemente provato di essere egli di quelle due obbligazioni l'unico vero e legittimo proprietario.

Copia di questa dichiarazione e diffida viene inserita nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* non che nel Giornale ufficiale della provincia toscana.

In fede di che ecc.

2517 GUIDO BANDINELLI.

REGIA PRETURA 2525

DEL TERZO MANDAMENTO DI ROMA.

Il cancelliere sottoscritto fa noto che con atto del venticinque maggio corrente ricevutosi in questa cancelleria la signora Geltrude Fontana domiciliata in via Borgo Nuovo, num. 26, dichiarava tanto in proprio nome, che pei suoi figli minori Leopoldo, Michele e Carlo fratelli Mosculli di non voler accettare se non col beneficio dell'inventario l'eredità intestata dismessa dal rispettivo marito e padre Saverio Mosculli del fu Barnaba morto il sedici cadente mese nella sua casa d'abitazione posta dove sopra.

Roma, 28 maggio 1872.

MURATORI COSTANZO, canc.

REGIA PRETURA 2536

DEL TERZO MANDAMENTO DI ROMA

Il cancelliere sottoscritto fa noto che con atto del ventitrè maggio corrente redattosi in questa cancelleria la signora Rosa Piperno di David Giuseppe residente in Roma via delle Scuole, num. 224, dichiarava di non voler accettare se non col beneficio dell'inventario l'eredità pervenutale dal di lei marito Castelnovo Angelo del fu Mosè Isacco morto in questa città, piazza Cenci, num. 28, il 3 febbraio prossimo passato senza testamento e senza lasciar discendenti.

Roma, 23 maggio 1872.

MURATORI COSTANZO, canc.

FALLIMENTO. 2001

I creditori verificati del fallimento di Maria Lanfranchi che non hanno ritirato i residuali riparti sono di nuovo invitati a presentarsi dal sindaco definitivo in via di Tata Giovanni, n. 2, dalle ore undici antimeridiane all'una pomeridiana nei giorni di lunedì e mercoledì.

2183

PROVINCIA DI ROMA

AVVISO D'ASTA

Per l'appalto della Ricevitoria Provinciale.

Il prefetto presidente della Deputazione provinciale,

Dovendosi procedere, in base alla legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie seconda) e relativo regolamento approvato con R. decreto 1° ottobre 1871, n. 462 (serie seconda), all'aggiudicazione del posto di ricevitore provinciale, giusta le deliberazioni della Deputazione provinciale in data 29 gennaio corrente anno, ed 11 s. marzo, approvate dal Ministero delle finanze (Direzione Generale delle Imposte dirette e del Catasto) con dispaccio del 5 scorso aprile, n. 22215-3749, Ufficio 2°,

NOTIFICA:

Che l'incanto ad asta pubblica per l'aggiudicazione della Ricevitoria provinciale per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1873 al 31 dicembre 1877 avrà luogo nel giorno 25 del mese di giugno p. v. alle ore 12 meridiane precise in una delle sale del palazzo provinciale poste in via Torre Argentina n. 76, davanti al prefetto presidente della Deputazione provinciale, o chi per esso, coll'assistenza di un delegato dell'Amministrazione provinciale, di un delegato governativo dell'Amministrazione finanziaria, e del segretario della Deputazione provinciale.

L'incanto, di cui sopra, verrà eseguito col metodo delle schede segrete. Quindi i concorrenti prima dell'apertura dell'asta dovranno rimettere in piego suggellato al banco della presidenza le offerte di ribasso, che dovrà almeno raggiungere quello che sarà determinato come *minimum* nella scheda sigillata, che si troverà depositata sul banco della presidenza stessa.

L'asta sarà aperta sull'aggio di una lira e cinquanta centesimi per ogni cento lire di versamenti, e la Ricevitoria sarà aggiudicata a chi presenterà un maggiore ribasso. Non sono ammesse offerte di ribasso inferiori ad un centesimo di lira.

Non si farà luogo all'aggiudicazione se non vi saranno almeno due concorrenti. L'aggiudicatario rimane obbligato, pel fatto stesso dell'aggiudicazione. La provincia rimane obbligata quando sia intervenuta l'approvazione del Ministero delle finanze.

Per essere ammessi a far partito all'asta gli aspiranti dovranno giustificare d'aver depositata presso la Tesoreria governativa della provincia a garanzia della loro offerta la somma di lire 227,216,00, corrispondenti al 2 per cento delle annuali riscossioni calcolate approssimativamente a lire 11,360,830,00 in danaro o in titoli di rendita sul Debito Pubblico d'Italia al prezzo desunto dal listino inscritto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* in data 21 del corrente mese di maggio n. 140 che è di lire 74 50 per ogni lire cinque di rendita.

I titoli di rendita, se al portatore, dovranno essere corredati delle cedole degli interessi semestrali non ancora scaduti, se nominativi, dovranno essere attergati di cessione in bianco con la firma del titolare autenticata da un agente di cambio, o da un notaro.

Le offerte per altra persona nominata devono essere corredate da regolare procura della stessa persona, e quando si faccia l'offerta per persona da dichiararsi deve questa essere indicata nell'atto stesso dell'aggiudicazione, ed essere accettata nel termine di 24 ore dal dichiarato.

Il dichiarante che fece l'offerta è però garante in proprio, sia che l'accettazione non avvenga nel termine prescritto, sia che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni od incompatibilità previste dalla succitata legge.

Le somme depositate in garanzia saranno restituite ai concorrenti all'asta appena seguita l'aggiudicazione, trattenendosi soltanto quella dell'aggiudicatario per gli effetti previsti dall'articolo 1º del capitolato normale approvato con decreto ministeriale 1° ottobre 1871, numero 463 (serie 2ª).

La cauzione da prestarsi dal ricevitore provinciale per la riscossione delle imposte dirette e della sovrimposte provinciali, ed altre rendite nei trenta giorni da quello in cui gli sarà notificata l'approvazione dell'aggiudicazione, resta stabilita nella somma di L. 1,896,780.

La cauzione suddetta potrà, giusta il disposto dell'articolo 17 della citata legge e dell'articolo 19 del relativo regolamento, essere prestata anche per mezzo d'una terza persona, sempre però in beni stabili od in rendita pubblica italiana valutata secondo le norme di legge e di apposite istruzioni ministeriali.

Tutte le altre condizioni non riportate in questo avviso sono stabilite dalla legge, dal regolamento, dai capitoli normali, non che da quelli speciali che sono ostensibili nella segreteria della Deputazione provinciale dove sono depositati.

Tutte le spese dell'asta, del contratto, cauzione, e qualunque altra ecc., tenuto conto delle eccezioni accordate dall'articolo 99 della legge surriferita, saranno ad esclusivo carico del deliberatario.

Roma, dalla segreteria dell'ufficio provinciale, li 22 maggio 1872.

Il Prefetto Presidente della Deputazione Provinciale

GADDA.

Capitoli speciali deliberati dalla Deputazione provinciale, ed approvati dal Ministero delle finanze.

Art. 1. Il ricevitore non ha l'ufficio di cassiere della provincia; dovrà però assumerlo ogni qualvolta piacesse alla Deputazione provinciale di affidarglielo.

In caso ne sarà avvertito almeno un mese prima ed avrà diritto al rimborso delle maggiori spese di ufficio che dovesse per tale servizio incontrare.

Art. 2. È affidata al ricevitore coll'obbligo dell'inesatto per esatto la riscossione delle rendite provinciali presenti e future di qualsivoglia natura, e differenti dalle sovraimposte ai tributi diretti.

Art. 3. Per la riscossione delle rendite, di cui al precedente articolo, sarà retribuito al ricevitore lo stesso aggio che per la riscossione delle sovraimposte ai tributi diretti.

Art. 4. Alla cauzione da prestarsi dal ricevitore a termine di legge per l'esigenza delle dette sovraimposte, dovrà esso aggiungere un quantitativo corrispondente alla sesta parte dell'ammontare delle rendite annue indicate genericamente nell'art. 2.

Art. 5. Dopo la votazione del bilancio di ciascun anno, l'Amministrazione provinciale darà al ricevitore un elenco specificato delle rendite, di cui sopra, coll'indicazione delle relative scadenze, e il ricevitore dovrà eseguirne il versamento nel termine di 20 giorni dalle scadenze rispettive.

Art. 6. In caso di ritardo dei versamenti di tali rendite, il ricevitore sarà soggetto alla medesima multa, di cui all'art. 84 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

Art. 7. Negli stessi termini fissati dall'art. 83 della predetta legge pei versamenti delle somme dovute al Governo, dovrà il ricevitore versare le somme spettanti alla provincia per sovraimposte a tributi diretti presso la Banca Romana, o presso qualunque altra cassa od istituto di credito, cui la Deputazione stimasse di affidare la cassa della provincia.

Art. 8. Qualora per successiva disposizione di legge venisse variato il sistema di riscossione delle imposte, stabilite colla legge 20 aprile 1871, in guisa che la ricevitoria non potesse più sussistere, il contratto s'intenderà *ipso facto* rescisso senza che il ricevitore possa pretendere dall'Amministrazione provinciale bonifico od indennizzo di qualunque maniera.

Art. 9. Nel caso di una nuova circoscrizione della provincia, si intenderanno fermi tutti i patti suddescritti, ad eccezione di quello per la cauzione, la quale dovrà essere proporzionalmente aumentata, o potrà essere diminuita secondo che, pel fatto dell'ampliamento o della riduzione del territorio provinciale, le riscossioni da farsi per sovraimposte venissero aumentate o diminuite.

Art. 10. Il ricevitore dovrà stabilire a tutte sue spese il proprio ufficio di ricevitoria in un luogo centrale della città, e tenerlo aperto tutti i giorni non dichiarati festivi dal R. decreto 17 ottobre 1869, num. 5342, e nell'ore dalle 9 antimeridiane alle 3 pomeridiane, rispetto ai 15 di partendo dal primo fissato pei versamenti degli esattori, e dalle 10 antimeridiane all'una pomeridiana nel rimanente.

ACCETTAZIONE DI EREDITÀ

col beneficio d'inventario.

Nel dì diciassette maggio mille ottocento settantadue, nella cancelleria della pretura di Grosseto,

Il signor Enrico del fu Deifebo Ciampoli, domiciliato in Grosseto, nella sua qualità di tutore del minore di età Vincenzo del fu Giuseppe Schiani, esso pure domiciliato in Grosseto, ha dichiarato di accettare col benefizio di legge e di inventario la eredità al detto Vincenzo Schiani lasciata dal defunto suo genitore Giuseppe Schiani, morto *ab intestato* in Grosseto nel dì venti gennaio mille ottocento settantadue.

Dalla cancelleria della pretura di Grosseto, li 18 maggio 1872.

Il cancelliere.

2167 G. GANDOLFI.

CAMBIAMENTO DI COGNOME.

Il guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e de' culti;

Vista la domanda inoltrata da Luigi Esposito del comune di Capri, domiciliato in Napoli, con cui chiede di essere autorizzato a cambiare il proprio cognome in quello di Montuori;

Visto il rapporto della procura generale di Napoli, nonchè i documenti al medesimo annessi;

Visto l'articolo 119 e seguenti del Reale decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile,

Decreta:

Luigi Esposito, del comune di Capri, è autorizzato a fare eseguire la pubblicazione della domanda anzidetta, giusta le prescrizioni dell'articolo 121 del Reale decreto succitato.

Dato a Roma addì 12 aprile 1872.

Pel ministro, firmato: Ferreri.

Per copia conforme

Il direttore capo di divisione

CALIGARIS.

La presente copia è conforme all'originale per essersi da me collo stesso collazionata.

Notar LUIGI SEPE residente in Pozzuoli.

2475

ESTRATTO PER INSERZIONE.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Torino con suo decreto delli 20 aprile 1872 autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento del certificato nominativo n. 50,271, delli 30 settembre 1862, di lire 265 di rendita intestata a favore di Viarie di Lesegno damigella Luigia fu marchese Maurizio, domiciliata in Torino, in cartelle al portatore di pari rendita da consegnarsi all'instante Daniel Giuseppe figlio del dottore in medicina Giovanni Agostino nato a Castelletto Stura e domiciliato a Verona.

Torino, 11 maggio 1872.

2306 F. GIORDANO, proc.

TRIBUNALE CIVILE DI TORINO.

(1ª *pubblicazione*)

Con decreto 13 aprile 1872 il detto tribunale, accertata la morte di Benedetta Ottolenghi fu Salvador moglie di Daniele Pontremoli, avvenuta in Chieri il 12 febbraio 1870, e la consolidazione della di lei eredità nel marito in dipendenza del testamento pubblico della medesima in data primo ottobre 1863, rogato Gilardi notajo a Chieri, e degli instrumenti 7 aprile 1870, ricevuto Muggiora notajo in Asti, e 1 novembre 1871, ricevuto Gilardi suddetto, autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia di operare il tramutamento a favore di Daniele Pontremoli fu Vita di Chieri in cartelle al portatore della rendita consolidata cinque per cento, creazione 10 luglio 1861, iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico a favore della Benedetta Pontremoli-Ottolenghi suddetta per annue lire centodieci, come da certificato 12 ottobre 1867, num. 116806, previa cancellazione dell'annotazione di vincolo esistente su detto certificato a favore di Felice Matta fu Giovanni Battista di Riva di Chieri, giusta il costui assenso di cui in atto al rogito Gallina notaio in Chieri delli 8 ottobre 1871, e di rimettere dette cartelle al portatore allo stesso Daniele Pontremoli od a chi legalmente sia per rappresentarlo. 2530

Situazione della Banca Nazionale nel Regno d'Italia

A tutto il giorno 11 maggio 1872.

ATTIVO.

Voce	Parziali	Totali
Numerario in cassa nelle Sedi e Succursali . . L.	118,734,204 63	124,448,799 16
Esercizio delle Zecche dello Stato . . . . . „	5,714,594 53	
Stabilimenti di circolazione per fondi somministrati (R. decreto 1° maggio 1866) . . . . . L.		47,450,250 „
Portafoglio . . . . . „		256,948,861 39
Anticipazioni nelle Sedi e Succursali . . . . „		42,369,233 47
Tesoro dello Stato (legge 27 febbraio 1866) . . . „		152,921 81
Tesoro dello Stato. — Conto mutuo di 650 milioni in biglietti (leggi 11, 21 agosto 1870 e 16 giugno 1871) . . . . „		631,228,885 83
Tesoro dello Stato. — Conto mutuo di 50 milioni in oro (legge 11 agosto 1870) . . . . „		50,000,000 „
Fondi pubblici applicati al fondo di riserva . . . „		20,000,028 10
Immobili . . . . . „		7,796,179 61
Effetti all'incasso in conto corrente . . . . „		561,727 69
Azionisti, saldo azioni . . . . . „		19,110,650 „
Debitori diversi . . . . . „		23,637,508 85
Spese diverse . . . . . „		4,098,945 09
Indennità agli azionisti della cessata Banca di Genova . . „		400,000 „
Depositi volontari liberi . . . . L.	423,227,694 30	436,243,263 63
Depositi obbligatori e per cauzione . . . „	13,015,569 33	
Obbligazioni dell'Asse Ecclesiastico in cassa . „	18,972,595 „	272,509,575 „
Dette presso la Banca Nazion. Toscana „	1,530,935 „	
Dette presso l'Amministrazione del Debito Pubblico . . . . „	252,006,045 „	
Cartelle del Debito Pubblico in cassa . . . „	10,651,300 „	180,505,600 „
Dette presso la Banca Nazionale Toscana „	414,500 „	
Dette presso i sigg. fratelli de Rothschild „	„	
Dette presso l'Amministrazione del Debito Pubblico . . . . „	169,439,800 „	
Conversione Prestito Nazionale — Conto in contanti . . . „		13,193,445 67
Id. in titoli — Presso il Deb. Pub. L. 2,022,554 „; In cassa . . . „ 18,448 „		2,041,002 „
	L.	2,132,681,877 30

Visto — *L'Ispettore sulle Società commerciali ed industriali*

G. MIRONE.

2519

PASSIVO.

Voce	Parziali	Totali
Capitale . . . . . L.		100,000,000 „
Biglietti Banca in circolazione — per conto proprio della Banca L.	329,342,304 77	1,008,021,344 60
id. delle finanze dello Stato „	631,228,885 83	
somministrati agli stabilimenti di circolazione . . . „	47,450,250 „	
Fondo di riserva . . . . . „		20,000,000 „
Tesoro dello Stato conto corrente — disponibile . . . L.	3,807,227 56	5,084,185 68
non disponibile . . . „	1,276,958 12	
Conti correnti (disponibile) nelle Sedi e Succursali . . „		17,544,683 69
Conti correnti (non disponibile) nelle Sedi e Succursali . . „		57,008,472 72
Biglietti all'ordine a pagarsi (articolo 21 degli Statuti) . . „		7,492,343 46
Mandati e lettere di credito a pagarsi . . . „		2,084,273 50
Dividendi a pagarsi . . . . . „		78,824 „
Pubblica alienazione delle obbligazioni Asse ecclesiastico . . „		2,632,561 88
Creditori diversi . . . . . „		17,890,189 90
Risconto del semestre precedente e saldo profitti . . „		806,640 21
Benefizi del semestre in corso . . . . „		2,806,921 08
Depositanti di oggetti e valori diversi . . . „		436,243,263 63
Ministero delle Finanze c/ obbligazioni Asse ecclesiastico da alienare . . . . „		272,509,575 „
Debito Pubblico c/ cambio cartelle rendita 5 e 3 per 100 . . . . L.	100,602,500 „	180,505,600 „
Creditori di cartelle di rend. depositate pel cambio „	79,903,100 „	
Creditori per le obbligazioni del Prestito Nazionale depositate per la conversione . . . . „		2,041,002 „
	L.	2,132,681,877 30

Per il Direttore Generale

Il Segretario Generale: G. GRILLO.

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tipografia Eredi Botta
Via de' Lucchesi, 4.